

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli

Tel. (081) 5537216 – 282218 – 207803 – 288188 – 288189 – 288190

Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it

e-mail: info@figc-campania.it

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale n. 111 del 27 maggio 2010

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti documenti della L.N.D.:

- **Circolare n. 61** del 20 maggio u.s., relativa ai **chiarimenti forniti dall'Agenda delle Entrate in merito a problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici – Risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010**;
- **Comunicato Ufficiale n. 159** del 20 maggio u.s., relativo ai **risultati e provvedimenti disciplinari della seconda giornata di gare del primo turno della fase nazionale del Torneo Juniores 2009/2010**, riservato alle squadre vincitrici la fase regionale, ed al programma delle gare del 22 maggio 2010;
- **Comunicato Ufficiale n. 161** del 24 maggio u.s., relativo ai **risultati e provvedimenti disciplinari della terza giornata di gare del primo turno della fase nazionale del Torneo Juniores 2009/2010**, riservato alle squadre vincitrici la fase regionale, ed al programma delle gare dei quarti di finale (andata: mercoledì 26 maggio 2010 – ritorno: sabato 29 maggio 2010);
- **Comunicato Ufficiale n. 163** del 25 maggio u.s., relativo al **programma delle gare di ritorno del primo turno delle gare di spareggio fra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza 2009/2010**, ed ai provvedimenti disciplinari delle gare di andata del turno medesimo.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE

TRASFERIMENTI DI SEDE

FUSIONI E SCISSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ

Le istanze, di cui all'epigrafe, con la documentazione in unico originale ed integrale fotocopia, corredate dal rispettivo **modello in carta autocopiante (disponibile da giovedì 3 giugno p.v. presso il C.R. Campania e presso le Delegazioni Provinciali che ne fanno parte)**, debitamente compilato, timbrato e sottoscritto, dovranno **pervenire** al C.R. Campania **entro e non oltre le ore 18.00 di martedì 22 giugno p.v.**, per la trasmissione d'ufficio, nei termini fissati, al Presidente Federale. Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania e non rimesse direttamente alla L.N.D. e / o alla F.I.G.C., essendo prescritto il preventivo parere del Comitato di appartenenza. Sul Comunicato Ufficiale di giovedì 3 giugno p.v. sarà pubblicata la normativa completa per le istanze di cui all'epigrafe.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2009/2010

GARE DI SPAREGGIO PER LA PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE E PER LA NON RETROCESSIONE ALLA CATEGORIA INFERIORE

In ordine al Campionato di Prima Categoria 2009/2010, eventuali gare di spareggio, sia per la promozione alla categoria superiore, sia per la non retrocessione alla categoria inferiore, saranno disposte per **sabato 5, domenica 6 giugno 2010**, a giudizio insindacabile di questo C.R., nel rispetto di esigenze legate alle gare medesime.

Nell'ipotesi di eventuali reclami con potenziale incidenza sulle gare di spareggio, sarà sospesa l'effettuazione delle gare medesime ed atteso l'esito dei reclami medesimi.

CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A 5 FEMMINILE

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato di istituire, a decorrere dalla stagione sportiva 2011/2012, il Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Femminile.

Le modalità ed i termini di svolgimento dell'innanzi citato Campionato saranno stabiliti con un apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

CORSI PER DIRIGENTI SPORTIVI 2009/2010

Allegati al Comunicato Ufficiale n. 87 dell'8 aprile u.s., del quale costituivano parte integrante, sono stati pubblicati i **modelli d'iscrizione** per i **Dirigenti** e per gli **studenti uditori**, relativi al **Corso di Benevento** ed il **Regolamento 2009/2010** (aggiornato e definitivo) dei **Corsi per Dirigenti Sportivi**.

I modelli d'iscrizione per i Dirigenti e per gli studenti uditori relativi ai Corsi di Salerno e di Caserta, che hanno avuto inizio rispettivamente mercoledì 24 e giovedì 25 marzo u.s., sono stati pubblicati in allegato al Comunicato Ufficiale n. 76 del 4 marzo u.s., di questo C.R.

Di seguito, si riepiloga il calendario delle **dieci giornate**, per ognuno dei tre corsi territoriali:

CORSO di BENEVENTO

presso la **Sala delle Lauree della sede del Rettorato dell'Università degli Studi del Sannio** sita in **Benevento, piazza Guerrazzi, n. 1 (Palazzo San Domenico)**, con il seguente calendario: **ore 15.30 / 18.30 di venerdì 16 aprile (apertura del Corso); venerdì 23 – 30 aprile; venerdì 7 – 14 – 21 – 28 maggio; venerdì 4 – 11 giugno; venerdì 18 giugno 2010 (chiusura del Corso)**.

CORSO di SALERNO – AVELLINO

Ieri, mercoledì 26 maggio si è concluso il **Corso**.

CORSO di CASERTA

Oggi, giovedì 27 maggio: chiusura del **Corso**.

In ordine al Corso di Salerno – Avellino 2009/2010, la Facoltà di Scienze della Formazione ha predisposto, nell'ambito delle attività di tirocinio, specifiche attività seminariali, riservate agli studenti iscritti al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Valutazione Motorio-Sportiva e Tecniche di Analisi e Progettazione dello Sport per Disabili, previste dall'Intesa tra la Facoltà di Scienze della Formazione ed il C.R. Campania – F.I.G.C. È altresì previsto che il Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Salerno deliberi l'attribuzione di CREDITI FORMATIVI, in rapporto alle ore di frequenza al **Corso medesimo**.

RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si richiama l'attenzione delle società sul testo del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 75/A del 19 febbraio u.s., relativo all'**abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti**, pubblicato in allegato al C.U. n. 67 del 28 gennaio u.s., di questo C.R.

Al riguardo, anche ad evitare il ripetersi di erronee interpretazioni, si specifica che le relative giornate di gara, anche residuali, sono le seguenti per i rispettivi Campionati:

CALCIO A 5 SERIE D

■ **26ª giornata**, in calendario il **29 maggio 2010**.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA: GARA DI SPAREGGIO PER LA PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE

In ordine al Campionato di Seconda Categoria 2009/2010, la gara di spareggio per la promozione al Campionato di categoria superiore tra le società terminate al primo posto a parità di punteggio nel **girone R**, sarà disputata come segue:

GIRONE R – DOMENICA 30 MAGGIO 2010 – ORE 16.30

I LEONI PERSANO – SOCIA CALCIO: campo da indicare.

Nell'ipotesi di perdurante parità, al termine della gara saranno effettuati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Persistendo la parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

Colori sociali:

I LEONI PERSANO rosso – nero;

SOCIA CALCIO azzurro.

A seguito di sorteggio, i sostenitori, sono stati così suddivisi:

SOCIA CALCIO settore **tribuna**;

I LEONI PERSANO settore **distinti**.

Ognuna delle due società metterà a disposizione tre palloni regolamentari.

Ciascuna società rispetterà i propri colori sociali. Nell'ipotesi di colori uguali, o comunque confondibili, spetterà cambiare maglia alla società prima nominata.

Ingresso libero.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA: GARA DI SPAREGGIO PER NON RETROCESSIONE ALLA CATEGORIA INFERIORE

In ordine al Campionato di Seconda Categoria 2009/2010, la gara di spareggio per la non retrocessione al Campionato di categoria inferiore tra le società terminate all'ultimo posto a parità di punteggio nel **girone I**, sarà disputata come segue:

GIRONE I – SABATO 29 MAGGIO 2010 – ORE 16.30

FIPARO – RINASCITA BARRESE: stadio comunale di Casola di Napoli.

Nell'ipotesi di perdurante parità, al termine della gara saranno effettuati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Persistendo la parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

Colori sociali:

FIPARO giallo – blu;

RINASCITA BARRESE rosso – blu.

A seguito di sorteggio, i sostenitori, sono stati così suddivisi:

FIPARO settore **tribuna**;

RINASCITA BARRESE settore **distinti**.

Ognuna delle due società metterà a disposizione tre palloni regolamentari.

Ciascuna società rispetterà i propri colori sociali. Nell'ipotesi di colori uguali, o comunque confondibili, spetterà cambiare maglia alla società prima nominata.

Ingresso libero.

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1 2009/2010

GARE DI PLAY-OUT

Di seguito, si pubblica il calendario delle gare dei *play-out* del Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie C1 2009/2010:

PLAY OUT:

Girone A – andata

16ª contro 13ª	AZZURRA MARIGLIANO	FINAG SISLEY EBOLI C5	“Ilardi” – via Cupa S. Marciano – Casoria
15ª contro 14ª	GIUGLIANO LICOLA C5	MARIO SIMALDONE C5	“Giovanni il marziano” – Mugnano di NA

Girone A – ritorno

13ª contro 16ª	FINAG SISLEY EBOLI C5	AZZURRA MARIGLIANO	“Palestra Moro” – rione Pescara – Eboli
14ª contro 15ª	MARIO SIMALDONE C5	GIUGLIANO LICOLA C5	“Palatedeschi” – Benevento

A conclusione delle due gare (andata e ritorno) di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la società vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della stagione regolare.

Le due società che risulteranno perdenti, o considerate perdenti, nelle gare di cui innanzi, retrocederanno al Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 2010/2011.

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C2 2009/2010

GARE DI PLAY-OFF – E DI PLAY-OUT

Di seguito, si pubblica il calendario delle gare dei *play-off* del Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie C2 2009/2010:

PLAY OFF:

Terzo turno – triangolare di finale

seconda gara: sabato 29 maggio p.v. – ore 15.00

SPORTING SALA CONSILINA	REDAS NAPOLI BLOCK S.	Palapozzillo – Sala Consilina
-------------------------	-----------------------	-------------------------------

terza gara: sabato 5 giugno p.v. – ore 15.00

FUTSAL GLADIATOR	SPORTING SALA CONSILINA	Ex Canapificio – Santa Maria Capua Vetere
------------------	-------------------------	---

Nell'ipotesi che si verifichi la necessità di disputa di gara di spareggio, essa sarà disputata in campo neutro, scelto a giudizio insindacabile del C.R. Campania, **sabato 12 giugno p.v.**

La società prima classificata del girone triangolare acquisirà il titolo sportivo per l'ammissione Campionato Regionale Campano di Calcio a 5 Serie C1 2010/2011. Nell'eventualità si renda necessaria una gara di spareggio, essa sarà disposta per **sabato 13 giugno p.v.**

PLAY OUT:

Girone C

sabato 29 maggio p.v. – ore 15.00 – gara di ritorno

10ª contro 11ª	SAN GREGORIO	ALMA SALERNO C5	Centro Sportivo – SAN GREGORIO MAGNO
----------------	--------------	-----------------	--------------------------------------

In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la società vincente si terrà conto della differenza reti nei due incontri; in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della stagione regolare.

La società che risulterà perdente nelle gare innanzi indicate, retrocederà al Campionato di Calcio a 5 Serie D 2009/2010.

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D

CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME DUE GIORNATE DI GARA

Dalla giornata di gare del 23 maggio p.v. decorrerà la contemporaneità delle ultime due giornate di gara del Campionato di Calcio a 5 Serie D 2009/2010. Le gare della penultima ed ultima giornata saranno disposte come segue: **sabato 22 maggio p.v.: ore 15.00; sabato 29 maggio p.v.: ore 15.00.**

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA FEMMINILE UNDER 15

Si pubblicano – di seguito – le convocazioni delle calciatrici, per il **Torneo Nazionale 2009/2010**, riservato alle **Rappresentative Femminili Under 15**, che si terrà in a **Cianciano Terme (PI)** dal **24 giugno al 4 luglio 2010**.

Le convocazioni sono state disposte (in base alle gare ufficiali disputate dalle calciatrici rientranti nei limiti d'età prescritti per la partecipazione al Torneo: **nate dall'1.01.1995 in poi e che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età**) dall'allenatore **Giuseppe Aversano**, che si avvarrà della collaborazione del Coordinatore della Rappresentativa **Antimo Diana**.

Il C.R. Campania raccomanda alle società ed alle calciatrici la massima collaborazione e puntualità, in risposta alle convocazioni.

Ogni singola calciatrice si presenterà alla convocazione munita di scarpette agonistiche, parastinchi, calzettoni, pantaloncini, tuta e documento di riconoscimento (o tessera F.I.G.C. per l'identificazione), nonché di **copia del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

GIOVEDÌ 3 GIUGNO 2010 – ore 18.00 – campo “Ottorino Barassi” – Secondigliano – NAPOLI
Convocazione, per una seduta di allenamento, in relazione alle calciatrici di seguito elencate:

AZZURRA MARGILIANO	RAZZA S.;
CARPISA NAPOLI	BOMABARA I. – BENITOZZI C. – CHIARO E. – DI MARO E. – NOLA M.C. – ORFANO F. – RUSSO M.R. – TAGLIAFERRO A.;
DOMINA NEAPOLIS	GALLO C.;
SCUOLA CALCIO MARIGLIANO	DE MICCO O. – POLVERINO F.;
SCUOLA CALCIO PELLEGRINI	AVINO A.;
SATELLITE	MORACA G.;
SPORT NAPOLI	BALBI M.G. – CICCARELLI C. – GANDY L.;
SUESSOLA	PISCITELLI A.

TESSERE PLASTIFICATE CALCIATORI **STAGIONE SPORTIVA 2009/2010**

Si pubblica, di seguito, l'elenco **definitivo** delle società che possono ritirare, previo appuntamento telefonico con l'Ufficio Tesseramento di questo C.R., le Tessere Plastificate Calciatori per le quali è stata effettuata la relativa richiesta per la Stagione Sportiva 2009/2010. Le tessere non ritirate entro lunedì 31 maggio 2010 saranno spedite alle relative società di appartenenza, a mezzo raccomandata, presso l'indirizzo di corrispondenza registrato nell'anagrafe degli Uffici del C.R. Campania.

3M Olimpica, Acli Sei Do Kan, Amatori Sant'Anastasia, Andretta, Atletico Juventude Stabia, Atletico Portici 2009, Au.Dan. Belvedere, Azteca Dragoni, Brusciianese Club Azzurro, C.Diq. Leopardi Calcio, Caprese, Capriglia Sa, Cava 2000, Centro Olmo, Chiaja Roboris, Club Giallorossi Spatola, Dinamo San Felice, Durazzano, Epitaffio Calcio A 5, Flegrea C5, Futsal Nuceria Femminile, Giugliano S.R.L., Gladiator 1924, Juve Casamicciola Terme, King Animation Soccer, Lepanto, Memorial P.Abbate, Paternopoli, Mondragone Calcio, Omignano, Parrocchia S.Maria A Mare, Pesco Sannita, Pro Abatese, Protopisani Soccer, Real Maddalonese, Real Preturo, Real Striano, Ruviano, S.Giovanni Di S.Giorgio, Salza Irpina, Sporting Antares, Sporting Club Lioni, Summa Rionale Trieste, Teverola 1997, Toria, Valle Metelliana, Vecchi Skunk, Villa, Villa Literno, Virtus Ottaviano, Vitulazio, Volturnia Baia E Latina.

Sarà possibile richiedere le Tessere Plastificate Calciatori della nuova stagione sportiva 2010/2011, a decorrere dal 1° luglio 2010, utilizzando l'apposito o modello di richiesta che sarà pubblicato in allegato al C.U. n. 1 del 1° luglio 2010.

CLASSIFICHE DEI CAMPIONATI REGIONALI DI PRIMA CATEGORIA, **SECONDA CATEGORIA, CALCIO A CINQUE SERIE C1, SERIE C2 E** **SERIE D, AGGIORNATE AL PRESENTE COMUNICATO UFFICIALE**

Venerdì 28 maggio p.v., sul Sito Internet di questo C.R. (www.figc-campania.it), saranno pubblicate le classifiche dei Campionati Regionali 2009/2010 di cui all'epigrafe, aggiornate ai dati pubblicati sui Comunicati Ufficiali, compreso il presente.

SOCIETÀ INATTIVE

Le sottoindicate società, non iscritte al Campionato di competenza per la stagione sportiva 2009/2010, sono dichiarate **INATTIVE**:

922229 A.S. GENOINO CALCIO A 5 di CAVA DE' TIRRENI
922135 A.S.D. ISTITUTO AMENDOLA di SALERNO

Di conseguenza, i calciatori e/o le calciatrici tesserati/e a favore della elencata società sono svincolati/e d'ufficio, ai sensi dell'art. 110 N.O.I.F.

Modifiche al programma gare del 30 maggio 2010

Si pubblicano, di seguito, i calendari delle gare in programma nei giorni di cui all'epigrafe, con il prospetto dei campi di giuoco, orari e giorni, come di seguito indicato:

- ventiseiesima giornata del Campionato di Calcio a 5 Serie D;
- gare di *spareggio* del Campionato di Seconda Categoria, in programma **domenica 30 maggio 2010**;
- gare di *play-out* del Campionato di Calcio a 5 Serie C1 e Serie C2, in programma **sabato 29 maggio 2010**.

Tutte le gare delle giornate dei Campionati innanzi elencate si disputeranno **domenica 30 maggio 2010**, ad eccezione di quelle, a margine delle quali è stata apposta l'indicazione **SAB**, da leggere **sabato 29 maggio 2010**, o **LUN**, da leggere **lunedì 1 giugno 2010**.

Le gare che, rispetto ai calendari pubblicati sui Comunicati Ufficiali precedenti, hanno subito variazioni (di campo di gioco e/o orario e/o giorno) sono state **evidenziate in neretto**.

L'elencazione, di seguito pubblicata, ha valore di **comunicazione ufficiale**.

Eventuali, ulteriori avvisi (ad esempio, a mezzo telegramma), che questo Comitato Regionale potrà indirizzare alle società interessate alle variazioni, sono assolutamente facoltativi.

COPPA CAMPANIA DI CALCIO FEMMINILE – PRIMO TURNO – 4ª GIORNATA – Gare del 30/05/2010

GIRONE A

NAPOLI A GONFIE VELE SPORT NAPOLI Riposa	REAL ARIENZO DOMINA NEAPOLIS ACER. CENTRO ESTER	“LA PARATINA” – CHIAIANO – NAPOLI “LE CILIEGE” – CHIAIANO – NAPOLI	10.00 FED.	DOM. SAB.
---	--	---	----------------------	---------------------

GIRONE B

SALERNITANA FEMMINILE FEMMINILE PONTECAGNANO Riposa	CARDINALE GRUOP DIANO VALDIANO CALCIO FEMMIN. FEMMINILE SIANO	“R. SETTEMBRINO” – FRATTE – SALERNO “23 GIUGNO 1978” – PONTECAGNANO FAIANO	FED. FED.	DOM. SAB.
---	---	---	---------------------	---------------------

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE D – 26ª GIORNATA – Gare del 29/05/2010

GIRONE A

AP AVELLA	BOYS CASAGIOVE FIVE	SPORTING AVELLA – TANGENZIALE EST – AVELLA	15.00	SAB.
ATLETICO CALCIO A5	MAREL MARCIANISE C5	TEND.RA ALDO MORO – VIA CLANIO – MARCIANISE	15.00	SAB.**
CALATIA C. MADDALONI	LEONI FUTSAL CLUB ACERRA	PAL.BRANCACCIO – VIA FEUDO – MADDALONI	15.00	SAB.
REAL CASERTASU	SAN FELICE A CANCELLO	GOLDEN CLUB – VIA RUTA – CASOLLA DI CASERTA	10.30	DOM.
SCISCIANO	TUORO ADISS	PALESTRA BEETHOVEN – S. VITALIANO	15.00	SAB.**
SHOP. TECH. MARCIANISE	PROGETTO NOLA 2008	TEND.RA ALDO MORO – VIA CLANIO – MARCIANISE	15.00	SAB.**
VIRTUS CAIVANO C5	FOLGORE S. VINCENZO	LA VITTORIA –VIA SANNERETO – ACERRA	15.00	SAB.

GIRONE B

AMSTERDAM 2006	TONIA FUTSAL	PARCO TAGLIA – VIALE KENNEDY – CARDITO	15.00	SAB.
CITTA' DI PASTORANO	CLUB ALOHA CALCIO A5	COMUNALE – VIA MATTEOTTI – PASTORANO	15.00	SAB.
FIVE SOCCER ORTESE	REAL S. ERASMO	PALA LETTIERI – VIA GARIBALDI – ORTA DI ATELLA	15.00	SAB.**
PINETAMARE	NUOVA A.C. SPARANISE	TENNIS CLUB – PINETAMARE – CASTELVOLTURNO	15.00	SAB.
REAL FORMICOLA 2009	GIPA CAPODRISE	STADIO – VIA CASE SPARSE – FORMICOLA	15.00	SAB.
SAN MARTINO BREZZA	FALCIANO DEL MASSICO	VIDEO STADIO –VIA S. ANDREA – BREZZA DI GRAZZANISE	15.00	SAB.
SPORTING PARETE C5	REAL MONDRAGONESE C5	TENDOSTRUTTURA – VIA FIRENZE – PARETE	15.00	SAB.

GIRONE C

AZTECA DRAGONI	EPITAFFIO CALCIO A5	COMUNALE – VIA ROMA – TRIVOLISCHI – DRAGONI	15.00	SAB.**
CLUB GIALLOROSSI SPATOLA	MC5	POLIVALENTE – VIA DEL POPOLO – PAGO VEIANO	15.00	SAB.**
CLUB S. AGATA CALCIO A5	CAMPANA FUTSAL CLUB	CLUB S. AGATA – VIA MASCONI – S. AGATA DEI GOTI	15.00	SAB.**
CUSANO CALCIO	MILAN SANNIO	PANTANO – LOC. TÀ PANTANO – CUSANO MUTRI	15.00	SAB.**
LIMATOLA	POLISP. SANNITA ASD	BACHELET – PIAZZA S. BIAGIO – LIMATOLA	15.00	SAB.**
REAL FIVE PONTELANDOLFO	LIBERTAS CERRETO	COMUNALE – VIALE EUROPA – PONTELANDOLFO	15.00	SAB.**
Riposa	INGE TEK ALIFE			

GIRONE D

AGOSTINO LETTIERI	SAN NAZZARO	CANOSSA – S. ANDREA DI SOLOFRA	15.00	SAB.
ALFREDO IBELLI G.	REAL CALVI	PASTORE – SAN NAZZARO	15.00	SAB.**
ATLETICO D. TORRIONI	VILLAGGIO DELLO SPORT	COMUNALE – C. DA GUARDIE – TORRIONI	15.00	SAB.**
CITTÀ DI ARIANO	GIOVENTU CALCIO ARIANO	ATLANTE – C. DA STILLO – ARIANO IRPINO	15.00	SAB.**
LA TARTARUGA ARIANO	LIONS GROTTA FIVE SOCCER	LA TARTARUGA – C. DEL CARPINIELLO – ARIANO IRP.	15.00	SAB.
S. BARBARA	REAL CESINALI FIVE SOCCER	GIORGIONE – C. DA S. BARBARA – ARIANO IRPINO	15.00	SAB.
SPORTING CASTELFRANCI	FUTSAL S. GIORGIO DEL SANNIO	CONTRADA ACQUOLELLA – CASSANO IRPINO	15.00	SAB.

GIRONE E

CITTÀ DEI GIGLI	CALCIO CUMA	HIGUANA – VIA PONZA – CASORIA	15.00	SAB.
CUS NAPOLI	FIESOLE	CUS NAPOLI – VIA CAMPEGNA – NAPOLI	15.00	SAB.
ESTASI	BACOLI	SP S. FRANCESCO – via Comunale Spinelli – NAPOLI	15.00	SAB.
LEPANTO	VOMERESE CALCIO A5	SPORTING – VIA PISCIARELLI – AGNANO-POZZUOLI	15.00	SAB.
REAL FLEGREA	FLEGREA CALCIO A5	GARDENIA – VIA SAN NULLO – LICOLA – GIUGLIANO	15.00	SAB.
UNITED COLORS OF FUTSAL	MEDITERRANEA	NUOVA AUDAX – VIA MARIO PAGANO – CASORIA	15.00	SAB.
Riposa	FARISEI			

GIRONE F

FUTSAL MARIGLIANO	REAL OTTAVIANO	PALAAALIPERTI – LAUSDOMINI – MARIGLIANO	15.00	SAB.
PROMOITALIA CALCIO A5	PARCO CITTÀ	C.S. CARAVITA – VIA SERAO – CERCOLA	15.00	SAB.
ROYAL CLUB. 5	REAL POMPEI F.F.C.	ROYAL CLUB – VIA CUPA MARE – S. GIORGIO A CR.	15.00	SAB.
SOA STADERA	EAM STRIANO C5	ILARDI – via Cupa S. Marciano – ARPINO – CASORIA	15.00	SAB.**
TEAM SAVOIA C5	FRECCIA AZZURRA	I.T.C. CESARO – VIA VOLTA – TORRE ANNUNZIATA	15.00	SAB.
TENNIS CLUB CANTERBURY	SCAFATI FIVE C5	TENNIS CANTERBURY – via Falcone – S. SEBASTIANO	15.00	SAB.
Riposa	PARTENOPE			

GIRONE G

ANTICA TAURANIA	PRATOLE SPORTING CLUB	SPIRITO – VIA ALIHIERI – S. EGIDIO MONTEALBINO	15.00	SAB.
ATLETICO PAGANI CALCIO A5	REAL AMALFI 2007	PALAZZURRO – VIA DELLO STADIO – PAGANI	15.00	SAB.
CENTRO OLMO	REAL BELVEDEREBATTIPAGLIA	MARTE VENERE – VIA OLMO – BELLIZZI	15.00	SAB.**
FUTSAL BARONISSI	FUTSAL GALDESE CALCIO A5	COMUNALE – VIA I° MAGGIO – FISCIANO	15.00	SAB.**
GREEN PARK	PLUR. CITTÀ DI MINORI	GREEN PARK – VIA FERRIERE – OLEVANO/TUSC.	15.00	SAB.**
REAL MERIDIANA S. SEVERINO	FUTSAL SCALA	COMUNALE - PIAZZA SIANI – MERCATO S. SEVERINO	15.00	SAB.
Riposa	BATTIPAGLIA CALCIO A5			

GIRONE H

ALBA CALCIO	PUREENERGY EBOLI C5	PALAZZETTO – MATINELLA – ALBANELLA	15.00	SAB.**
GROTTE DELL'ANGELO	RIVIELLO GOMME C5 EBOLI	SABINI – VIA NAZIONALE – PERTOSA	15.00	SAB.**
MELE PADULA	FOOTBALL MAG. PROMOTION	OLIMPICO – VIA NOCE DEL CONTE – PADULA	15.00	SAB.**
PRO SPORT CAMPAGNA	FUTSAL SAPRI	FURARO – CASEIFICIO RIZZO – CAMPAGNA	15.00	SAB.
SICILÌ CALCIO 2008	ROLLER BALL	COMUNALE – MORIGERATI	15.00	SAB.**
SPORTING CASALVELINO	SPORT ZONE	ARDISANI – BIVIO ACQUAVELLA – CASALVELINO	19.00	SAB.**
Riposa	DIANGAS			

CAMPIONATO JUNORES DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE – 4ª GIORNATA – Gare del 29.30 /05/2010

TALEA CALCIO A5	OASI NOLA GIRL	TEND.RA CONI – VIA TAGLIAMENTO – AVELLINO	17.00	SAB.
SPORT NAPOLI	S.MAGNA GRAECIA	SPORT VILLAGE – VIA A.MORO – POMIGLIANO	18.00	SAB.
VIRTUS NOLA PINK	TUFARA UNITA	COMUNALE – VIA SEMINARIO – NOLA	17.30	DOM.

COPPA CAMPANIA JUNIORES DI CALCIO A 5 – SEMIFINALI DI ANDATA – Gare del 30.05.2010

CUS AVELLINO C5	VINCENTE GIR A	TEND.RA CONI – VIA TAGLIAMENTO – AVELLINO	da indicare	
FUTSAL SOLOFRA	NOCERA CALCIO A5	CANOSSA – VIA S.ANDREA – SOLOFRA	11.00	DOM.

CAMPIONATO JUNORES DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE – ISTITUTI SCOLASTICI – 3ª GIORNATA – Gare del 28/05/2010**GIRONE B**

IST. DEGNI TORRE del GRECO	IST. GRAZIANI TORRE ANN.	"Parco Carolina" – TORRE ANNUNZIATA (28.05.2010)	10.00	VEN.
IST. DE CHIRICO TORRE ANN.	IST. DE LIGUORI ACERRA	"Parco Carolina" – TORRE ANNUNZIATA (28.05.2010)	15.00	VEN.

RISULTATI GARE DEL 23 MAGGIO 2010

PROMOZIONE GARE DEL 23 MAGGIO 2010

PLAY – OFF

SAN PIO MONDRAGONE	- BARATTA 2009	1 – 2
CERVINARA	- SANITÀ	0 – 2

PRIMA CATEGORIA

GIRONE A

CALCIO ATLETICO GIUGLIANO	- VIS CAPUA	4 – 1
CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB	- CELLOLE CALCIO	1 – 4
CITTA DI SANT ARPINO	- JUNIOR SAN CIPRIANO 2005	7 – 0
LIBERTAS S.MARCO TROTTI	- CARINOLA	3 – 0
MONDRAGONE CALCIO	- VIRTUS CARANO A.S.D.	0 – 2
RINASCITA SANNICOLESE	- MESSERCOLA 2005	2 – 2
SPORTING QUALIANO 2008	- HERMES CASAGIOVE	1 – 1
VILLA LITERNO	- GOLDEN CAIAZZO PIANA	3 – 0

GIRONE B

ACLI SAVIGNANO	- MOLINARA	2 – 1
AMOROSI	- REAL BUCCIANO	5 – 0
MORCONE	- PATERNOPOLI	3 – 1
REAL AIROLA	- MONTESARCHIO	2 – 1
SAN MARCO DEI CAVOTI	- SAN MARTINO VALLE CAUDINA	0 – 1
SPORTING GUARDIA	- APICE	3 – 3
TORRECUSO CALCIO	- GROTTA SOCCER	4 – 2
VIRTUS GOTI 97	- FLUMERESE	4 – 1

GIRONE C

ATERRANA	- SPORTING AIELLO	3 – 0
BAIANO	- MONTEMARANO	1 – 1
GIUSEPPE SICONOLFI	- SPORTING CLUB LIONI	2 – 3
INTERCAMPANIA	- SAN FRANCESCO	3 – 0
LACEDONIA	- RIONE MAZZINI	4 – 3
S.AGATA IRPINA	- FALCHI ROSSI	7 – 6
SAN TOMMASO CALCIO	- SIRIGNANO OLIMPIAKOS	4 – 4
VIRTUS SARNO	- VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP	5 – 0

GIRONE D

ATLETICO CASALNUOVO	- NAPOLI CLUB AFRAGOLA	2 – 0
BOYS PIANURESE	- VIRTUS SAN SOSSIO	0 – 3
COMPENSORIO MARIGLIANESE	- RIONE TERRA	3 – 0
FULGOR ESTER BARRA	- CO.G.AP. S.SEBASTIANO F.C	2 – 2
NEAPOLIS	- MUGNANO	3 – 1
NUOVA POL.FRATTESE	- SCAMPIA	3 – 6
PUTEOLANA 1909	- CASAVATORE	2 – 5
REAL VOLLA	- GIO PONTICELLI	10 – 0

GIRONE E

BOYS PIAZZOLLA	- JUVE AGEROLINA	6 – 1
JUVE PRO POGGIOMARINO	- SANGENNARESE	4 – 7
REAL BOSCHESI	- FOOTBALL CLUB S.AGNELLO	2 – 4
REAL CAMPOS	- REAL MASSA	4 – 5
RINASCITA U.S.VICO	- SPORTING NOLA	2 – 5
S.GIOVANNI BATTISTA	- CITTA DI TORRE DEL GRECO	4 – 3
SANTA MARIA LA CARITA	- S.GIUSEPPE	5 – 4
VIRTUS OTTAVIANO	- CIMITILE	2 – 7

GIRONE F

ATLETICO IRNO	- MIRANDA	5 – 0
CALCIO PIEDIMONTE	- VIRTUS FORTITUDO	2 – 1
CETARA SOCCER	- VIS SIANO SOCCER 2006	5 – 3
PAGANI	- VIRTUS CASOLLESE	0 – 1
PELLEZZANO 2000	- ROCCHESI	1 – 3
TORIA	- CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85	1 – 0
VALLE METELLIANA	- LANCUSI	3 – 2
VIRTUS ALFATERNA	- CASTEL SAN GIORGIO	1 – 2

GIRONE G

AUDAX SALERNO	- OGLIARESE	1 – 7
CENTRO STORICO SALERNO	- REAL PONTECAGNANO FAIANO	3 – 4
CESARE ALFANO CAMPIGLIANO	- ISIDORIANA F.C.	1 – 0
DON BOSCO SALERNO	- BERTONI BATTIPAGLIA	4 – 0
MILLENUM CALCIO SALERNO	- ACERNO	3 – 4
RUFOLI	- INTERCASALI 2005	1 – 2
SAN MICHELE OLEVANO	- TEMERARIA 1957	5 – 3
V. MAZZOLA PELLEZZANO	- REAL SANTA MARIA A VICO	5 – 2

GIRONE H

ACCIAROLI CALCIO	- SANTARSENESE	4 – 1
ASCEA ONLUS	- REAL TARENTINARA	3 – 3
CASTEL SAN LORENZO	- LAURINO	4 – 0
EVOLI	- CLUB BATTIPAGLIA CALCIO	2 – 3
FUTURA	- BUCCINO VOLCEI F.C.	4 – 2
HERAJON	- OMIGNANO	2 – 1
PRO MARCELLINO CALCIO	- SASSANO CALCIO	0 – 2
REAL AGROPOLI	- ATLETIK	5 – 3

RECUPERO DEL 19/5/2010

CALCIO ATLETICO GIUGLIANO	- CITTA' DI SANT'ARPINO	1 – 3
---------------------------	-------------------------	-------

SECONDA CATEGORIA

RITARDO DEL 8/5/2010

RISORGIMENTO	- SPORTING PIETRELCINA	2 - 1
--------------	------------------------	-------

RITARDI DEL 16/5/2010

CUSANO CALCIO	- CALCIO PUGLIANELLO	1 - 2
GESUALDO	- REAL STURNO	3 - 2
SUMMA RIONALE TRIESTE	- CARBONARA	2 - 2
ANSPI FISCIANO	- ALBA CAVESE	1 - 7
ATLETICO TORRIONE	- LA BOMBONERA	0 - 1

RECUPERI DEL 22-23/5/2010

POLISPORTIVA SAN LEUCIO	- S. GIOVANNI DI S. GIORGIO	2 - 1
CANDIDA	- SALZA IRPINA	1 - 1
SANT'ANGELO A SCALA	- CASTELLANA CALCIO	3 - 4

Coppa Campania Femminile

GARE DEL 23 MAGGIO 2010

GIRONE A

REAL ARIENZO	- SPORT NAPOLI	0 - 5
CENTRO ESTER	- NAPOLI A GONFIE VELE	7 - 0

GIRONE B

CARDINALE GROUP DIANO	- FEMMINILE PONTECAGNANO	0 - 2
FEMMINILE SIANO	- SALERNITANA FEMMINILE	0 - 1

RITARDO DEL 16/5/2010

FEMMINILE PONTECAGNANO	- FEMMINILE SIANO	1 - 0
------------------------	-------------------	-------

CALCIO A 5 SERIE C2

GARE DEL 22 MAGGIO 2010

PLAY - OFF

REDAS NAPOLI BLOCK S.	- FUTSAL GLADIATOR	0 - 4
-----------------------	--------------------	-------

PLAY - OUT

ALMA SALERNO	- SAN GREGORIO	8 - 1
--------------	----------------	-------

RECUPERO DEL 19/5/2010

ANSPI SAN LUCA PRAIANO	- SAN GREGORIO	10 - 6
------------------------	----------------	--------

CALCIO A 5 SERIE D

GIRONE A

BOYS CASAGIOVE FIVE	- VIRTUS CAIVANO CALCIO A 5	18 - 4
FOLGORE SAN VINCENZO	- CALATIA CALCIO MADDALONI	4 - 7
LEONI FUTSAL CLUB ACERRA	- ATLETICO C5	6 - 0
MAREL MARCIANISE CALCIO A5	- SCISCIANO	12 - 2
PROGETTO NOLA 2008	- REAL CASERTASU	2 - 5
SAN FELICE A CANCELLO C5	- AVELLA	6 - 0
TUORO ADISS	- SHOPPING TECH MARCIANISE	9 - 3

GIRONE B

CLUB ALOHA CALCIO A 5	- REAL FORMICOLA	6 - 0
FALCIANO DEL MASSICO	- SPORTING PARETE CALCIO A5	9 - 6
GIPA CAPODRISE CALCIO A 5	- AMSTERDAM 2006	6 - 5
NUOVA A.C. SPARANISE	- CITTA DI PASTORANO	4 - 21
REAL MONDRAGONESE C5	- FIVE SOCCER ORTESE	3 - 10
REAL S.ERASMO C5	- PINETAMARE	18 - 0
TONIA FUTSAL	- SAN MARTINO BREZZA	16 - 4

GIRONE C

CAMPANA FUTSAL CLUB	- REAL FIVE PONTELANDOLFO	4 - 5
EPITAFFIO CALCIO A 5	- CUSANO CALCIO	13 - 2
LIBERTAS CERRETO	- CLUB GIALLOROSSI SPATOLA MC5	5 - 1
MILAN SANNIO CALCIO A 5	- LIMATOLA	6 - 3
SANNITA A.S.D.	- INGE.TEK ALIFE 2007	11 - 4
	- AZTECA DRAGONI	3 - 8

GIRONE D

FUTSAL SAN GIORGIO SANNIO	- ALFREDO IBELLI G.I.	10 - 0
GIOVENTU CALCIO ARIANO	- AGOSTINO LETTIERI	9 - 6
LIONS GROTTA FIVE SOCCER	- CITTA DI ARIANO	3 - 5
REAL CALVI	- LA TARTARUGA ARIANO	8 - 5
REAL CESINALI FIVE SOCCER	- SPORTING CASTELFRANCI C5	5 - 4
SAN NAZZARO	- ATLETICO DILETT.TORRIONI	5 - 11
VILLAGGIO DELLO SPORT C5	- S.BARBARA	17 - 8

GIRONE E

BACOLI	- FARISEI	7 - 4
CALCIO CUMA 1989	- ESTASI CALCIO A 5	2 - 9
FIESOLE	- LEPANTO	9 - 16
FLEGREA C5	- UNITED COLOURS OF FUTSAL	7 - 8
MEDITERRANEA	- C.U.S. NAPOLI A.S.D.	1 - 1
VOMERESE CALCIO A 5	- CITTA DEI GIGLI	5 - 3

GIRONE F

EAM STRIANO C5	- TEAM SAVOIA 5	6 - 0
FRECCIA AZZURRA	- TENNIS CLUB CANTERBURY	6 - 1
PARCO CITTA	- SOA STADERA	4 - 1
REAL OTTAVIANO	- ROYAL CLUB.5	10 - 6
REAL POMPEI F.F.C.	- PROMOITALIA CALCIO A 5	3 - 8
SCAFATI FIVE CALCIO A 5	- PARTENOPE	9 - 3

GIRONE G

FUTSAL GALDESE CALCIO A 5	- BATTIPAGLIA CALCIO A 5	7 - 1
FUTSAL SCALA	- FUTSAL BARONISSI	9 - 7
PLUR CITTA DI MINORI	- REAL MERIDIANA S.SEVERINO	7 - 2
PRATOLE SPORTING CLUB	- GREEN PARK C5	5 - 7
REAL AMALFI 2007 C5	- ANTICA TAURANIA CALCIO A5	3 - 4
REAL BELVEDERE BATTIPAGLIA	- ATLETICO PAGANI CALCIO A5	1 - 10

GIRONE H

FOOTBALL MAGICA PROMOTION	- GROTTA DELL ANGELO C5	6 - 11
FUTSAL SAPRI	- SPORTING CASALVELINO	5 - 3
PUREENERGY EBOLI C5	- DIANGAS	17 - 3
RIVIELLO GOMME C5 EBOLI	- SICILI CALCIO 08	16 - 8
ROLLER BALL AGROPOLI	- ALBA CALCIO	8 - 2
SPORT ZONE	- MELE PADULA	16 - 18

RECUPERO DEL 19/5/2010

FUTSAL BARONISSI	- REAL AMALFI 2007	7 - 4
------------------	--------------------	-------

Coppa Campania di Calcio a 5 Juniores

GARE DEL 23-24 MAGGIO 2010

FLEGREA C5	- FUTSAL SOLOFRA	2 - 1
CUS AVELLINO C5	- SCAFATI SANTA MARIA	6 - 8
REAL MACERONE C5	- ALMA SALERNO C5	3 - 4

Calcio a 5 Femminile A

SPAREGGIO PER LA NON RETROCESSIONE - GARA DEL 23/5/2010

MARIANELLA 3 SOCCER	- ORATORIO PADRE G. SELVI	2 - 6
---------------------	---------------------------	-------

CALCIO A 5 FEMMINILE JUNIORES

GARE DEL 23 MAGGIO 2010

CERRETO SANNITA	- OASI NOLA GIRL	10 - 3
SPORT NAPOLI	- STELLA VERDE PRATA	0 - 2
VIRTUS NOLA PINK	- FUTSAL NUCERIA	3 - 10

RITARDO DEL 20/5/2010

STELLA VERDE PRATA	- S. MAGNA GRAECIA	3 - 5
--------------------	--------------------	-------

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., nella seduta del 25/5/2010, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

--- GARE DI *PLAY-OFF* DEL 23/ 5/ 2010 ---

RECLAMO SAN PIO MONDRAGONE – GARA SAN PIO MONDRAGONE / BARATTA 2009 DEL 23/5/2010

Il G.S.T., visto il preannuncio di reclamo inviato tempestivamente, rileva preliminarmente che esso non è stato seguito dal rituale del reclamo e dall'invio, a questo giudice, della prova di avvenuta comunicazione alla società controparte, entro il termine delle ore 24,00 del giorno feriale successivo allo svolgimento della gara. Considerato che tale omissione, ai sensi dell'art. 29 nn. 3, 5, 7 e 8 del CGS, così come pubblicato sul C.U. N. 76/A F.I.G.C. del 19/1/2010, riportato in allegato al C.U. n. 67 del 28/1/2010, del C.R. Campania, per l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare di *play-off* e *play-out* dei Campionati Regionali, Provinciali e distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a Cinque Maschili e Femminili della L.N.D. – stagione sportiva 2009/2010; questo G.S.T. tenuto conto dell'obbligo, sancito dal C.G.S. (art. 33, comma 8), a carico dell'Organo giudicante, di gravare della relativa tassa il reclamo, anche se soltanto preannunciato; per tali motivi;

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo, in quanto soltanto preannunciato; di omologare il risultato acquisito sul campo (1-2, a favore della società Baratta 2009); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società San Pio Mondragone.

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

E. 1000 SAN PIO MONDRAGONE

più ammenda di € 1000 (euro mille)

prima dell'inizio della gara, propri sostenitori, lanciavano in campo alcuni fumogeni; a fine gara, gli stessi sostenitori invadevano il terreno di giuoco e, dopo aver aggredito alcuni tesserati della squadra ospite, si dirigevano verso la terna arbitrale ed ingiuriavano ripetutamente sia la terna medesima, sia gli Organi federali. Nell'allontanarsi dall'impianto sportivo, pur scortata dalle Forze dell'Ordine, la terna veniva fatto oggetto di altre ingiurie e minacce, nonché di sputi, che non attingevano nessuno dei tre ufficiali di gara. Infine, alcuni sostenitori colpivano con un calcio l'autovettura della terna arbitrale. (Rapporto A., AA.AA. e C.C.).

E. 200 SANITA

propri sostenitori, in campo avverso, facevano esplodere nel settore da loro occupato quattro petardi. (Rapporto C.C.)

E. 50 CERVINARA

propri sostenitori, prima e durante la gara, accendevano alcuni fumogeni. (Rapporto C.C.)

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi art.19 C.G.S. fino al 23/ 7/2010 al sig. FILOSA PAOLO LUIGI (SAN PIO MONDRAGONE) allontanato per aver ingiuriato l'Arbitro, reiterava tale atteggiamento anche a fine gara (Rapporto A. e C.C.)

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi art.14 C.G.S. fino al 29/ 5/2010 al sig. SILIETTI GIACOMO (CERVINARA) (Rapporto A. e C.C.)

Ammonizione e diffida

RICCI GIUSEPPE (CERVINARA) – (Rapporto A.,C.C.)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due gare effettive

LUCCI NICOLA (San Pio Mondragone)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due gare effettive

FRANCESE FRANCESCO (San Pio Mondragone) – (Rapporto A. e C.C.)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (II infr)

MARRAZZO FABIO (Baratta 2009) PERSECHINO MARCO (San Pio Mondragone)
RUSSO WALTER (Cervinara) MELE LUIGI (Sanita)
VERRUSO NICOLA (Cervinara) SEVERINO MARIO (Sanita)

Ammonizione (I infr)

ALBORETTI ANDREA (Baratta 2009) RICCIO PASQUALE (San Pio Mondragone)
MERCURIO MAURIZIO (Baratta 2009) CARNICELLI LUIGI (Sanita)
PAPINI MARIO (Baratta 2009) DI MAURO FRANCESCO (Sanita)
PULEO MARCO (Baratta 2009) ESPOSITO PIETRO (Sanita)
PARENTE MIRKO (Cervinara) ESPOSITO STEFANO (Sanita)
FOLLERA GIUSEPPE (San Pio Mondragone) MATURO MARCO (Sanita)

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RECLAMO BUCCINO VOLCEI – GARA FUTURA / BUCCINO VOLCEI DEL 23.05.2010

Il G.S.T., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Buccino Volcei, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva l'infondatezza dell'atto. Invero, la reclamante assume che i calciatori Scannello Marco (nato l'1.12.1981), Formica Andrea (nato l'11.12.1983), Cappetta Domenico (nato il 7.01.1983), Pironti Lorenzo (nato il 17.10.1984) e Laino Omar (nato il 2.01.1988), nonché l'assistente di parte (la cui posizione soggettiva è equiparata, sotto il profilo giuridico-sportivo, a quella dei calciatori), sig. D'Alessio Mario, abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati (o anche, soltanto per l'assistente di parte, censiti) a favore della società Futura. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento e la Segreteria del C.R. Campania, emerge, viceversa, che i calciatori, nonché l'assistente di parte in questione, risultano regolarmente tesserati (l'assistente, censito), da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, a favore della società Futura: rispettivamente, Scannello Marco e Cappetta Domenico dal 26.09.2009; Formica Andrea e Laino Omar dal 4.12.2009; Pironti Lorenzo dal 17.09.2008; infine, quanto all'assistente di parte, sig. D'Alessio Mario, egli risulta censito, nell'ambito della società Futura, dal 21.09.2009. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori e dell'assistente di parte, alla gara in esame, è da considerare regolare, agli effetti del tesseramento e del censimento. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Buccino Volcei; di omologare il risultato conseguito sul campo (4-2 a favore della società Futura); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Buccino Volcei.

GARA CASTEL SAN LORENZO – LAURINO DEL 22/5/2010

Il G.S.T., letto il referto arbitrale relativo alla gara innanzi indicata; rileva che la società Laurino inizialmente schierava in campo solo nove calciatori; rileva, altresì, che nel corso della gara due calciatori di suddetta squadra, per infortuni vari abbandonavano il campo; rileva, infine, che a seguito di casuale infortunio, altro giocatore della medesima squadra lasciava il campo per cui l'arbitro sospendeva la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica. Per tale motivi, in applicazione degli artt. 17 e segg. CGS;

DELIBERA

di infliggere alla società Laurino la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-4 (acquisito sul campo al momento della sospensione) ed un punto di penalizzazione in classifica, per recidività all'art. 17 C.G.S. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli si rimanda alla camicia di gara.

GARA LIBERTAS SAN MARCO TROTTI – CARINOLA DEL 22/5/2010

Il G.S.T., letto il referto arbitrale relativo alla gara innanzi indicata; rileva che la società Carinola inizialmente schierava in campo solo nove calciatori; rileva, altresì, che nel corso della gara tre calciatori di suddetta squadra, per infortuni vari abbandonavano il campo per cui l'arbitro sospendeva la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica. Per tale motivi, in applicazione degli artt. 17 e segg. CGS;

DELIBERA

di infliggere alla società Carinola la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, acquisito sul campo. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli si rimanda alla camicia di gara.

GARA INTERCAMPANIA – S. FRANCESCO DEL 23/5/2010

Il G.S.T., letto il referto arbitrale relativo alla gara innanzi indicata; rileva che la società San Francesco inizialmente schierava in campo solo otto calciatori; rileva, altresì, che nel corso della gara due calciatori di suddetta squadra, per infortuni vari abbandonavano il campo per cui l'arbitro sospendeva la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica. Per tale motivi, in applicazione degli artt. 17 e segg. CGS;

DELIBERA

di infliggere alla società San Francesco la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, acquisito sul campo. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli si rimanda alla camicia di gara.

--- GARE DEL 20/ 5/ 2010 ---

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (IV infr)

ASCIONE FRANCESCO (Calcio Atletico Giugliano)

Ammonizione (VI infr)

MENALE FRANCESCO (Citta Di Sant Arpino)

--- GARE DEL 23/ 5/ 2010 ---

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

E. 860 PAGANI

persona estranea, non autorizzata, sostava indebitamente presso la panchina della società ospitante; al termine della gara, estraneo non identificato colpiva con due schiaffi alla nuca l'Arbitro e, successivamente, al rientro nello spogliatoio, un proprio tesserato, non identificato, colpiva l'Arbitro con un calcio alla schiena.

E. 315 BAIANO

propri sostenitori, per tutta la durata della gara, ingiuriavano sia l'Arbitro, sia i calciatori ospiti. Nel corso del secondo tempo, gli stessi sostenitori attingevano con sputi i calciatori avversari ogni qualvolta essi si portavano nei pressi della linea laterale; inoltre, per mancato impiego dei cartelloni per le sostituzioni e per carenze igieniche spogliatoi.

E. 30 BOYS PIANURESE

assenza F.P. Manca riscontro.

E. 30 CALCIO ATLETICO GIUGLIANO

assenza F.P. Manca riscontro.

E. 30 LIBERTAS S. MARCO TROTTI

assenza F.P. Manca riscontro.

E. 30 NEAPOLIS
assenza F.P. Manca riscontro.

E. 30 RINASCITA SANNICOLESE
assenza F.P. Manca riscontro.

E. 20 REAL TRENTINARA
ritardo.

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi art.19 C.G.S. fino al 22/ 6/2010 al sig. D ANNA FELICE (BAIANO)

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi art.19 C.G.S. fino al 21/ 6/2010 al sig. BUTRICO DANIELE (CLUB BATTIPAGLIA CALCIO)

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi art.14 C.G.S. fino al 21/ 6/2010 al sig. ESPOSITO FRANCESCO (SAN MARTINO VALLE CAUDINA)

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 21/ 6/2010
RINAUDO COSIMO (EVOLI) – DIPASQUALE VINCENZO (PELLEZZANO 2000)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per tre gare effettive

MARINO GIUSEPPE (Real Trentinara)
espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare ingiuriava l'Arbitro.

Squalifica per due gare effettive

NAPOLITANO MICHELE	(Baiano)
COSTANZO SALVATORE	(Calcio Europa Social Club)
CACCAVALE CARMINE	(Cimitile)
DI DONATO RAFFAELE	(Nuova Pol.Fratteese)
AMMENDOLA FRANCESCO	(Pagani)
CIRILLO ALFONSO	(Pagani)
PISANIELLO LUIGI	(San Martino Valle Caudina)

Squalifica per una gara effettiva

DELFINO GIANLUCA	(Boys Pianurese)
FERNICOLA PASQUALE	(Buccino Volcei F.C.)
MARTINIELLO GIULIANO	(Co.G.Ap. S.Sebastiano F.C)
GUADAGNO ALESSANDRO	(Lancusi)
FARINA GIUSEPPE	(Pellezzano 2000)
DE MIZIO CARMELO	(Real Bucciano)
DEL COIRO MARCO	(Rione Mazzini)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per tre gare effettive

TROVATO COSIMO (Evoli)
al termine della gara, si scagliava contro un tesserato della società ospitata e lo colpiva con calci e pugni (Rapporto C.C.).

LANZIERI FRANCESCO (Virtus Alfaterna)
al termine della gara, entrava nello spogliatoio della società ospitata e, dopo aver intimidito alcuni avversari, colpiva con un pugno al volto uno dei calciatori (Rapporto C.C.).

Squalifica per due gare effettive

MORRONE CARLO

(Evoli)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (XI infr)

GIUNTA CESARE (Boys Piazzolla)

DE NUNZIO CARLO (Rione Mazzini)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)

BONFRISCO ANTONIO (Ascea Onlus)
TORROMBACCO PASQUALE (Calcio Europa Social Club)
CAVALLONE ANTONIO (Flumerese)

MARCHETTI MARCO (Molinara)
FOLLO LUCA (Montemarano)
POSSEMATO NICOLA (Montesarchio)
PERONE CIRO (Neapolis)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

TAGLIAFIERRO MARIO (Amorosi)
ORLANDO GIORGIO (Bertoni Battipaglia)
DELFINO GIANLUCA (Boys Pianurese)
LORDI GERARDINO (Buccino Volcei F.C.)
DI CICCIO LUCIANO (Calcio Europa Social Club)
SANTAGATA VITTORIO (Cellole Calcio)
SAVARESE ANGELO (Citta Di Torre Del Greco)
VOLLONO MASSIMO (Citta Di Torre Del Greco)
D ALESSANDRO ANDREA (Evoli)
ROSAMILIA GIANLUCA (Evoli)
GIRONDA MARCO (Giuseppe Siconolfi)

SANTOLI DONATO (Giuseppe Siconolfi)
PIERRO LUIGI (Herajon)
MAISTO GIACOMO (Junior San Cipriano 2005)
TAGLIALATELA LAX ROBERT EUGENE (Mondragone Calcio)
MARANO MARCO (Ogliarese)
GARRUTO DAVIDE (Pro Marcellino Calcio)
CULA MARIUS DANIEL (Real Bucciano)
DI DONATO FRANCESCO (Rocchese)
DE MAIO FABRIZIO (Virtus Fortitudo)
ALBANO ONOFRIO (Virtus Ottaviano)

Ammonizione con diffida (XII infr)

FIDENTEA ALESSANDRO (Sporting Qualiano 2008)

Ammonizione con diffida (X infr)

TUCCI GERARDO (Bertoni Battipaglia)
SALZANO VINCENZO (Club Battipaglia Calcio)
GUARRACINO ANTONIO (Football Club S.Agnello)
MAGLIOLO VINCENZO (Mugnano)

CARIONE ROSARIO (Real Trentinara)
CICATELLI GERARDO (San Michele Olevano)
BARTIROMO STEFANO (Virtus Alfaterna)

Ammonizione con diffida (VII infr)

SGAMBATI FRANCESCO (Baiano)
VETRANO VITTORIO (Baiano)
AMODIO GIUSEPPE (Calcio Piedimonte)
SORRENTINO ARMANDO (Castel San Giorgio)
FERRARA GIACOMO (Cimitile)
DI PIETRO PASQUALINO (Flumerese)
DOTO GENESIO (Giuseppe Siconolfi)
FORTE GAETANO (Giuseppe Siconolfi)
D AMBROSIO VINCENZO (Intercasali 2005)
ARCARO ALESSIO (Laurino)
MANCONE STEFANO (Mondragone Calcio)

PASSARIELLO DOMENICO (Mugnano)
PRIZIO GERARDO (Paternopoli)
MENZIONE ANTONIO (Real Boschese)
VOLPE ANTONIO (Rione Terra)
SEPE FRANCESCO (Sporting Club Lioni)
PENNACCHIO LORIS (Sporting Qualiano 2008)
LONGBARDI IVANO (Torja)
DEMARTINO DANIELE (V. Mazzola Pellezzano)
MALTEMPO PASQUALE (Virtus Casollese)
FALCO ANTONIO (Virtus Ottaviano)
ALBANO FRANCESCO (Vis Siano Soccer 2006)

Ammonizione con diffida (III infr)

GALDOPORPORA FRANCESCO (Audax Salerno)
MAZZONE GIUSEPPE (Cellole Calcio)
FERRAIOLI MAURO (Cesare Alfano Campigliano)
MASSA MARIO (Co.G.Ap. S.Sebastiano F.C)
NOBILE PAOLO (Don Bosco Salerno)
BRACCIA NICOLA (Giuseppe Siconolfi)
MIGLIO RAFFAELE (Intercasali 2005)
MANZO ROBERTO (Millenium Calcio Salerno)
SPERO FRANCESCO (Millenium Calcio Salerno)

PERGOLA CHRISTIAN (Real Santa Maria A Vico)
VENTRONE GIUSEPPE (Rinascita Sannicolese)
INGALDI FRANCESCO (San Marco Dei Cavoti)
POLLIO MAURIZIO (Scampia)
FERRANTE ANTONIO (Sirignano Olimpiakos)
PEPE PIETRO (Sporting Club Lioni)
PEPE DANILO (Torja)
DI MEO CLAUDIO (Virtus Carano A.S.D.)
PASCALE FERDINANDO (Virtus Ottaviano)

Ammonizione (IX infr)

SEBILLO GENNARO (Boys Pianurese)
CANGIANO NICOLA (Calcio Europa Social Club)
DEMARTINO GENNARO (Club Battipaglia Calcio)
PEPE FRANCESCO (Club Battipaglia Calcio)
GAETA VINCENZO (Evoli)
PALMA RINO (Morcone)
CACACE LIBERATO (Real Massa)

PETRACCA CLAUDIO (Rione Mazzini)
ESPOSITO GIUSEPPE FLAVIO (S.Giovanni Battista)
DI SANTO RAFFAELE (San Marco Dei Cavoti)
CIOFFI PIERO (San Martino Valle Caudina)
PANZUTI BISANTI ANTONIO (Sassano Calcio)
COPERTINO ANIELLO (Virtus Alfaterna)
IERVOLINO MICHELE (Virtus Ottaviano)

Ammonizione (VI infr)

MAZZEO MARCO (Acciaroli Calcio)
IMBIMBO VIRGILIO (Acli Savignano)
FEOLA LELLO DOMENICO (Ascea Onlus)
SCARPA ANTONIO (Ascea Onlus)
CONTENTO GIUSEPPE (Boys Pianurese)
MINOPOLI MICHELE (Boys Pianurese)
ESPOSITO ANIELLO (Boys Piazzolla)
BORSA ALBERTO (Castel San Giorgio)
LEPORE GIUSEPPE (Cellele Calcio)
CESARANO FRANCESCO (Citta Di Torre Del Greco)
VITULLO LUIGI (Mondragone Calcio)
CEGLIA CARLO (Montesarchio)

Ammonizione (V infr)

MONZO BIAGIO (Ascea Onlus)
DAVANZO ROBERTO (Baiano)
NAPOLITANO MICHELE (Baiano)
CHIANESE CARLO (Boys Pianurese)
DI LEONARDO STEFANO (Buccino Volcei F.C.)
FUCCIA RAFFAELE (Buccino Volcei F.C.)
VITALE ROBERTO (Cesare Alfano Campigliano)
SPAMPANATO FELICE (Cimitile)
TREMANTE RAFFAELE (Citta Di Torre Del Greco)
BORRELLI LUCA (Co.G.Ap. S.Sebastiano F.C.)
CAPPIELLO BERNARDO (Fulgor Ester Barra)
CARDUCCI DANIELE (Lacedonia)
BARBARIA DOMENICO (Lancusi)
RICCIO MAURO (Mondragone Calcio)

Ammonizione (II infr)

ZOTTOLI ROBERTO (Acerno)
DANTONIO FABIO (Atletico Irno)
LIBRERA FELICE (Baiano)
MAISTO GIULIANO (Calcio Atletico Giugliano)
CUOCO DOMENICO (Cesare Alfano Campigliano)
VANACORE CATELLO (Citta Di Torre Del Greco)
DI CUNZOLO RANIERO (Club Battipaglia Calcio)
LONGOBARDI MIRCO (Club Battipaglia Calcio)

Ammonizione (I infr)

VISCUSI ANGELO (Amorosi)
NEGRI FABIO (Citta Di Torre Del Greco)
COLARUSSO LUIGI (Flumerese)
PICA ANDREA (Juve Agerolina)
CAGGIANO MICHELE (Lacedonia)
PISCITELLI MARIO (Messercola 2005)
STRAVINO GIOVANNI (Messercola 2005)
CIROCCO PELLEGRINO (Molinara)
MOCCIA GIUSEPPE (Napoli Club Afragola)

BAUDUIN MARCO (Mugnano)
REGA NICOLA VINCENZO (Rinascita U.S.Vico)
ZOPPINO FERDINANDO (Rinascita U.S.Vico)
SCHIAVONE GIUSEPPE (Sangennarese)
PARLATO VINCENZO (Santa Maria La Carita)
CUTARELLI VINCENZO (Scampia)
PEZZELLA DOMENICO (Sporting Club Lioni)
LA MARCA SIMONE (Sporting Nola)
ESPOSITO GIUSEPPE (Virtus Carano A.S.D.)
RAGO PAOLO (Virtus Fortitudo)
KRIVCA ZAIM (Vis Capua)

D AGNESE ANTONIO (Montemarano)
CIOFFI RAFFAELE (Montesarchio)
LUCIANO DOMENICO (Montesarchio)
CIRILLO ALFONSO (Pagani)
ROSA VINCENZO (Pagani)
AVENIA LUIGI (Rinascita Sannicolesse)
CAVA SALVATORE (Rinascita U.S.Vico)
COLANTUONO SALVATORE (Sporting Club Lioni)
ESPOSITO CARMINE (Sporting Nola)
DELLE DONNE DOMENICO (Temeraria 1957)
LANZIERI FRANCESCO (Virtus Alfaterna)
QUINTIGLIANO MARIO (Virtus Carano A.S.D.)
ACERRA ANGELO (Virtus San Sossio)
TURO FRANCESCO (Virtus San Sossio)

TROVATO COSIMO (Evoli)
GREGORI RICCARDO (Isidoriana F.C.)
GIUDICE ANGELO (Montemarano)
DE FALCO VINCENZO (Neapolis)
AMATO MICHELE (Pellezzano 2000)
VOLPE VINCENZO (Real Agropoli)
MATERA GIUSEPPE (Real Bucciano)
PECCIA COSIMO (San Michele Olevano)

DE MIZIO ALESSANDRO (Real Airola)
CUCCINIELLO CIRO (Rione Mazzini)
PAGANO OLINDO (Rione Mazzini)
GASPARRO MICHELE (Rufoli)
CAMPIONE ALESSANDRO (San Michele Olevano)
DI MEO FEDERICO (Temeraria 1957)
AVELLINO MATTEO GERARDO (Virtus Casollese)
COZZUTO GABRIEL (Virtus Casollese)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

--- GARE DEL 16/ 5/ 2010 ---

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva

CAVALLO ROSARIO

(La Bombonera)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (XIV infr)

BOVE GIUSEPPE (Summa Rionale Trieste)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (VIII infr)

MINCO VINCENZO (Alba Cavese)
IANNUZZI IVAN (Gesualdo)

ASCOLESE ANIELLO (La Bombonera)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

NITTI MAURIZIO (Gesualdo)
CANGERO IVAN (Real Sturno)

ALLOCCA PASQUALE (Summa Rionale Trieste)

Ammonizione con diffida (VII infr)

LAURO LAURI DOMENICO (Carbonara)

CAPUTO CIRO (Summa Rionale Trieste)

Ammonizione con diffida (III infr)

PARISI EMANUELE (Carbonara)

ESPOSITO RAFFAELE (Summa Rionale Trieste)

Ammonizione (VI infr)

MARINO MATTIA (Atletico Torrione)

CARRABS VINCENZO (Gesualdo)

Ammonizione (V infr)

SICA PAOLO (Anspi Fisciano)

Ammonizione (II infr)

FERRARA MASSIMO (Atletico Torrione)

MILO ANTONIO (Atletico Torrione)

Ammonizione (I infr)

PANDOLFELLI GAETANO (Anspi Fisciano)
IANNUZZI FRANCESCO (Gesualdo)

--- GARE DEL 23/ 5/ 2010 ---

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

CAPOLUPO CRISTIAN (Sant Angelo A Scala)

Ammonizione (V infr)

SASSO ANTONIO (Sant Angelo A Scala)

Ammonizione (II infr)

DI GAETA MAURIZIO (Castellana Calcio)

Ammonizione (I infr)

DEL GAUDIO VERGENINO (Castellana Calcio)
ZACCARIA SERGIO (Sant Angelo A Scala)

ZACCARIA STEFANO (Sant Angelo A Scala)

COPPA CAMPANIA FEMMINILE

--- GARE DEL 23/ 5/ 2010 ---

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione (I infr)

ALESSIO IOLANDA (Salernitana Femminile)

DI LIETO PATRIZIA (Salernitana Femminile)

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1

GARA FUTSAL SOLOFRA – MARIANELLA 3 SOCCER DEL 23/1/2010

Il G.S.T., preso atto della delibera della Commissione Disciplinare Territoriale, pubblicata con C.U. n. 97 del 29/4/2010, pag. 2411 e ritenuto di non dover adottare alcun altro provvedimento di natura disciplinare,

DELIBERA

di non luogo a procedere in ragione delle decisioni già adottate e pubblicate sul C.U. n. 67 del 28/1/2010.

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C2

--- GARE DI *PLAY-OFF* E *PLAY-OUT* DEL 22/ 5/ 2010 ---

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENZE

E. 75 REDAS NAPOLI BLOCK SHAFT

propri sostenitori, prima e durante la gara, facevano esplodere petardi (Rapporto C.C.) Assenza F.P. manca riscontro.

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 22/ 6/2010

SPARACO GIUSEPPE (FUTSAL GLADIATOR)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due gare effettive

SCIALLA GENEROSO

(Futsal Gladiator)

Squalifica per una gara effettiva

POTENZA SIMONE

(Redas Napoli Block Shaft)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (Il infr)

POTENZA PIETRO (Redas Napoli Block Shaft)

RISO LUCA (Redas Napoli Block Shaft)

Ammonizione (I infr)

CRISCUOLO PASQUALE (Alma Salerno C5)

CORONELLA GIROLAMO (Futsal Gladiator)

POZZI FABIO (Redas Napoli Block Shaft)

RAIA LUIGI (Redas Napoli Block Shaft)

RISO DANIELE (Redas Napoli Block Shaft)

SCOLAVINO PASQUALE (Redas Napoli Block Shaft)

MARISENO ALESSIO (San Gregorio)

MORRIELLO GIUSEPPE (San Gregorio)

RINAURO FABIO (San Gregorio)

--- GARE DEL 19/ 5/ 2010 ---

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENZE

E. 15 ANSPI SAN LUCA PRAIANO

Assenza F.P. (manca richiesta)

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione (V infr)

DI DONATO ALFONSO (Anspi San Luca Praiano)

Ammonizione (I infr)

GAMBARDELLA GIANLUCA (Anspi San Luca Praiano)

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUNIORES

--- GARE DEL 23/ 5/ 2010 ---

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

E. 15 FLEGREA C5

Assenza F.P. (manca richiesta)

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 24/ 6/2010

SASSO FILIPPO (SCAFATI S.MARIA C5)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva

DE ROGATI DARIO

(Flegrea C5)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due gare effettive

MILUCCI VINCENZO

(Scafati S.Maria C5)

Ammonizione (I infr)

SPINIELLO CRISTIAN (C.U.S. Avellino C 5)

DI COSTANZO LEONARDO (Flegrea C5)

FALCONE SERGIO (Flegrea C5)

STRANGIO PAOLO (Flegrea C5)

LETTIERI MANUEL (Futsal Solofra)

ROMANO ANTONIO (Real Macerone C5)

FABIANO CIRO (Scafati S.Maria C5)

MILUCCI VINCENZO (Scafati S.Maria C5)

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D

RECLAMO ESTASI C5 – GARA FLEGREA / ESTASI C5 DEL 24.04.2010

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, la reclamante assume che il calciatore della società Flegrea, Liuzzi Giuseppe (nato il 13.06.1985), abbia partecipato alla gara de qua senza essere tesserato a favore della società Flegrea. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che il nominato calciatore risulta svincolato dalla società Antares Fuorigrotta, dal 16.07.2009, e non più ritesserato, né a favore della medesima società, né a favore di altra società. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore Liuzzi Giuseppe, alla gara in esame, è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Estasi C5, di infliggere a carico della società Flegrea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO AGOSTINO LETTIERI – GARA VILLAGGIO DELLO SPORT / AGOSTINO LETTIERI DEL 7.03.2010

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, la reclamante assume che il calciatore della società Villaggio dello Sport, Vassallo Gaetano (nato il 9.11.1988), abbia partecipato alla gara de qua senza essere tesserato a favore della società Villaggio dello Sport. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che il nominato calciatore risulta tesserato, dall'1.09.2008, a favore di altra società. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore Vassallo Gaetano, alla gara in esame, è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Agostino Lettieri, di infliggere a carico della società Flegrea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO PLURISPORT CITTÀ DI MINORI – GARA ATLETICO PAGANI C5 / PLURISPORT CITTÀ DI MINORI DEL 13.03.2010

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l'infondatezza dell'atto. Invero, la reclamante assume che il calciatore Coppola Maurizio (nato il 3.01.1975), abbia partecipato alla gara de qua senza essere tesserato a favore della società Atletico Pagani C5. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge, viceversa, che il calciatore in questione è regolarmente tesserato, dal 25.02.2010, ovvero da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, a favore della società Atletico Pagani C5. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore, alla gara in esame, è da considerare regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Plurisport Città di Minori; di omologare il risultato conseguito sul campo (2-2); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Plurisport Città di Minori.

RECLAMO LEPANTO C5 – GARA LEPANTO C5 / FIESOLE DEL 20.02.2010

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, la reclamante assume che i calciatori della società Fiesole, Casaburi Gaetano (nato il 3.10.1969), Esposito Giuseppe (nato il 30.11.1983) e Gallella Antonio (nato il 18.07.1989) abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati a favore della società Fiesole. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che, mentre il calciatore Esposito Giuseppe (dal 14.01.2010) è regolarmente tesserato, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, a favore della società Fiesole, viceversa, il calciatore Casaburi Gaetano risulta tesserato a favore della medesima società dal 25.02.2010, ovvero da data successiva, rispetto al giorno di disputa della gara. Risulta, infine, che il calciatore Gallella Antonio non sia presente nell'anagrafe dei calciatori tesserati. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori Casaburi Gaetano e Gallella Antonio, alla gara in esame, è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Lepanto C5, di infliggere a carico della società Fiesole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO ESTASI C5 – GARA ESTASI C5 / UNITED COLOR OF FUTSAL DEL 9.01.2010

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, la reclamante assume che i calciatori della società United Color Of Futsal, Mamadou Cellou Diallo (nato il 23.11.1984), Champonan Carty Fernando Enrique (nato il 23.08.1986), Oliveira Dos Santos Antonio (nato il 7.06.1979) e Sanogo Mohammed (nato il 15.05.1984), abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati a favore della società United Color Of Futsal. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che, mentre i calciatori Mamadou Cellou Diallo (dal 4.12.2009), Champonan Carty Fernando Enrique (dal 5.11.2009), e Sanogo Mohammed (dal 4.01.2010), sono regolarmente tesserati, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, a favore della società United Color Of Futsal,

viceversa , il calciatore Oliveira Dos Santos Antonio risulta tesserato, a favore della medesima società, dal 22.03.2010, ovvero da data successiva, rispetto al giorno di disputa della gara. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore Oliveira Dos Santos Antonio, alla gara in esame, è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Estasi C5, di infliggere a carico della società United Color Of Futsal, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO VOMERESE – GARA VOMERESE – FARISEI DELL'8/5/2010

Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 104 del 13/5/2010, pag. 2524, visto il reclamo ritualmente preannunziato e proposto, rileva nel merito che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che la società Farisei abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, i calciatori indicati in distinta, senza aver indicato la data di nascita degli stessi e pertanto, ritenendo che tale situazione influisse sul regolare svolgimento della gara chiedeva la punizione della stessa ai sensi dell'art. 17 del CGS con la perdita della gara. Orbene, letti gli atti ufficiali di gara, nonché richiesti chiarimenti all'arbitro è emerso che l'arbitro prima dell'inizio della gara provvedeva ad identificare i calciatori della società Farisei. In particolare pur notando che nella distinta della società Farisei non erano indicate le relative date di nascita dei calciatori, i documenti indicati corrispondevano ai calciatori presenti, e correttamente identificati dallo stesso, per tutto quanto sopra;

DELIBERA

di rigettare il reclamo; di omologare il risultato acquisito sul terreno di gioco, Vomere – Farisei: 1-2; dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante. Infligge alla società Farisei l'ammenda di € 30.00, per errata compilazione della distinta.

GARA EAM STRIANO C/5 – TEAM SAVOIA DEL 22/5/2010 C/5 D

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Team Savoia. Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53 NOIF;

DELIBERA

di infliggere, per rinuncia, alla società Team Savoia la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 500.00, relativa alla seconda rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione della rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di gara come da C.U. n. 1 dell'1/7/2009).

GARA S. FELICE A CANCELLO – A.P. AVELLA DEL 22/5/2010

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società A.P. Avella. Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53 NOIF;

DELIBERA

di infliggere, per rinuncia, alla società A.P. Avella la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 300.00, relativa alla prima rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione della rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di gara come da C.U. n. 1 dell'1/7/2009).

GARA CLUB ALOHA CALCIO A 5 – REAL FORMICOLA DEL 22/5/2010

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Real Formicola. Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53 NOIF;

DELIBERA

di infliggere, per rinuncia, alla società Real Formicola la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6; la penalizzazione di un punto in classifica; l'ammenda di € 500.00 relativa alla seconda rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione della rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di gara come da C.U. n. 1 dell'1/7/2009).

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENZE

E. 30 BACOLI

carenze igieniche spogliatoi

E. 30 MEDITERRANEA

propri sostenitori, nel corso della gara, ingiuriavano e minacciavano l'Arbitro e la squadra ospite.

E. 15 FIESOLE

Assenza F.P. (manca richiesta)

E. 15 FLEGREA C5

assenza F.P.

E. 15 FRECCIA AZZURRA

Assenza F.P. (manca richiesta)

E. 15 REAL MONDRAGONESE C5

Assenza F.P. (manca richiesta)

E. 15 REAL POMPEI F.F.C.

Assenza F.P. (manca richiesta)

E. 15 TONIA FUTSAL

Assenza F.P. (manca richiesta)

E. 10 INGE.TEK ALIFE 2007

ritardo.

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 21/ 7/2010

VACCHIARINO GIUSEPPE (VIRTUS CAIVANO CALCIO A 5)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per tre gare effettive

CALISE MARCO

(Mediterranea)

espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, ingiuriava l'Arbitro.

Squalifica per due gare effettive

MANFREDI DANTE

(Futsal Sapri)

Squalifica per una gara effettiva

IULIANO MARCO CIRO

(C.U.S. Napoli A.S.D.)

TRETOLA GINO

(Epitaffio Calcio A 5)

SCARPITTA PAOLO

(Futsal Sapri)

DEL SOLE ALESSANDRO

(Sannita A.S.D.)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

PIPOLO GIUSEPPE (Alba Calcio)
DI LEONE GIUSEPPE (Azteca Dragoni)
DRAGONE GIUSEPPE (Bacoli)

RIZZUTI LUCA (Futsal Sapri)
BIANCULLI GIUSEPPE (Sporting Casalvelino)

Ammonizione con diffida (VII infr)

D AMATO FABIO (Antica Taurania Calcio A5)
FACCETTI SALVATORE (Freccia Azzurra)

MILITO DOMENICO (Futsal Baronissi)

Ammonizione con diffida (III infr)

CIMMINO GIOVANNI (Amsterdam 2006)
D ANTUONO CRESCENZO (Antica Taurania Calcio A5)
PETROSINO ALFONSO (Antica Taurania Calcio A5)
CANGIANO GIUSEPPE (Farisei)
ARRIVOLI COSIMO (Freccia Azzurra)
TEMIS FABRIZIO (Futsal Baronissi)

CARANGELO GIANFRANCO (Libertas Cerreto)
RESTA ANTONIO CIRO (Parco Citta)
PIRO ANDREA (Partenope)
MACINANTE CRISTIAN (Roller Ball Agropoli)
IEBBA FRANCESCO (San Nazzero)
MONTELLA SAVERIO (Sannita A.S.D.)

Ammonizione (VI infr)

APRILE VITO (Real Ottaviano)
SERRAPICA EDUARDO (Real Pompei F.F.C.)

ANZOVINO FRANCESCO (Sannita A.S.D.)

Ammonizione (V infr)

CAMPANILE PASQUALE (Atletico C5)
VENEZIALE ROBERTO (Falciano Del Massico)
VITALE FRANCESCO (Sannita A.S.D.)
MADDALONI ANDREA (Scafati Five Calcio A 5)

PALLADINO MICHELE (Soa Stadera)
BORRELLI GIUSEPPE (Tennis Club Canterbury)
SANOGO MOHAMED (United Colours Of Futsal)

Ammonizione (II infr)

GAGLIARDI DOMENICO (Amsterdam 2006)
MARRAZZO VINCENZO (Antica Taurania Calcio A5)
MAZZEO MARCO (Campana Futsal Club)
DI MICCO BIAGIO (Farisei)
SPASIANO SALVATORE (Leoni Futsal Club Acerra)
CAVALLARO BRUNO (Pratole Sporting Club)

CAMERA FRANCESCO (Real Amalfi 2007 C5)
ROSSETTI FRANCESCO (Real Casertasu)
MAIURI LUCA (Sporting Casalvelino)
CUOMO ANTONIO (Tennis Club Canterbury)
GANGEMI LUCA (Tennis Club Canterbury)

Ammonizione (I infr)

SCARAMUZZO DONATO (Club Giallorossi Spatola)
PETRILLO FEDERICO (Cusano Calcio)
MAIELLO UMBERTO (Farisei)
BRANDI VINCENZO (Flegrea C5)

NETTUNO LUCA (Futsal Sapri)
CAMERA ANDREA (Real Amalfi 2007 C5)
FERRARA GIUSEPPE (Real Cesinali Five Soccer)

COPPA CAMPANIA CALCIO A 5 FEMMINILE A

--- GARE DEL 23/ 5/ 2010 ---

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

E. 15 MARIANELLA 3 SOCCER
Assenza F.P. (manca richiesta)

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione (I infr)

ROMANO MELANIA (Oratorio Padre G.Selvi)

CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE JUNIORES

AMMENDE

E. 15 SPORT NAPOLI
Assenza F.P. (manca richiesta)

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione (I infr)

LAMBERTI CAROLA (Futsal Nuceria)

11° TORNEO INTERSOCIALE

RISULTATI GARE DEL 22/5/ 2010 – POOL SCUDETTO

1	BIORES GRADED	STELLA ROSSA 09	0 - 1
2	AVIS PROGRESSO BACOLI	VILLA MARGHERITA SUPERO	0 - 4

RISULTATI GARE DEL 22/5/ 2010 – POOL SCUDETTO

3	SPORTING ECOCART	OLD SOCCER	2 - 1
4	A.C. POSILLIPO	VILLA DELLE NINFE S.LUCIA	2 - 2
5	ASSOSPORTEC	AZZURRI SOCCER	3 - 4 d.t.r.
6	VIRGILIUS CAFE	F.D.S. HOTEL AGORA	3 - 1

RITARDO DEL 15/5/ 2010 – POOL SCUDETTO

	AVIS PROGRESSO BACOLI	AZZURRI SOCCER	2 - 0
--	-----------------------	----------------	-------

GARA DEL 22/5/2010 – FINALE COPPA AMATORI

	PASTIFICIO FERRARA	DE FALCO IMMOBILIARE	5 - 3
--	--------------------	----------------------	-------

--- GARE DEL 15/ 5/ 2010 ---

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

DE SIMONE MARCO (Azzurri Soccer)

Ammonizione con diffida (III infr)

CARANNANTE GENNARO (Avis Progresso Bacoli)

INNOCENTE ALFONSO (Avis Progresso Bacoli)

Ammonizione (VI infr)

LARINGE ROBERTO (Avis Progresso Bacoli)

Ammonizione (II infr)

AUTIERI MICHELE (Avis Progresso Bacoli)
CAPASSO FRANCESCO (Azzurri Soccer)

ESPOSITO GRAZIANO (Azzurri Soccer)

Ammonizione (I infr)

VARRIALE ANTONIO (Azzurri Soccer)

--- GARE DEL 22/ 5/ 10 ---

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

E. 15 A.C. POSILLIPO
Assenza F.P. (manca richiesta)

E. 15 ASSOSPORTEC
Assenza F.P. (manca richiesta)

E. 15 BIORES GRADED
Assenza F.P. (manca richiesta)

E. 15 SPORTING ECOCART
Assenza F.P. (manca richiesta)

E. 15 VIRGILIUS CAFE
Assenza F.P. (manca richiesta)

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attivita' ai sensi art.19 C.G.S. fino al 22/ 6/2010 al sig. POMILIA ALESSANDRO (OLD SOCCER)

Inibizione a svolgere ogni attivita' ai sensi art.14 C.G.S. fino al 22/ 6/2010 al sig. TELESE MASSIMO (OLD SOCCER)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per quattro gare effettive

DI NARDO ANGELO (A.C. Posillipo)
Rivolgeva frasi ingiuriose nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, reiterava tale atteggiamento anche negli spogliatoi con sputi e schiaffi.

Squalifica per tre gare effettive

PALLONETTO ALFONSO (Pastificio Ferrara)
espulso per aver rivolto frasi ingiuriose nei confronti dell'Arbitro, alla notifica del provvedimento, lo minacciava.

Squalifica per due gare effettive

RUTIGLIANO MICHELANGELO (Old Soccer)

Squalifica per una gara effettiva

MAZZARELLA MASSIMO (Biores Graded)
DE CHIARA MAURIZIO (Villa Delle Ninfe S.Lucia)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per quattro gare effettive

COCCORESE ANTONIO (Villa Delle Ninfe S.Lucia)
a fine gara, colpiva, in reazione un calciatore della squadra avversaria con violenti calci, schiaffi e sputi.

Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)

TORNATORE SALVATORE (F.D.S. Hotel Agora)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

IPPOLITO SALVATORE (Assosportec) MAZZIOTTI LUCIANO (De Falco Immobiliare)
VARONE LUCIO (Azzurri Soccer)

Ammonizione con diffida (VII infr)

RUGGIERO WALTER (Pastificio Ferrara)

Ammonizione con diffida (III infr)

DI MAURO FRANCESCO (Assosportec)
RANUCCI GENNARO (Azzurri Soccer)
SPASIANO ALESSANDRO (Azzurri Soccer)

SILVESTRO BRUNO (F.D.S. Hotel Agora)
CERVO SEBASTIANO (Pastificio Ferrara)
COMIATO UMBERTO (Pastificio Ferrara)

Ammonizione (VI infr)

SORBINO CIRO (F.D.S. Hotel Agora)
RUSSO TONY (Old Soccer)

COCCORESE ANTONIO (Villa Delle Ninfe S.Lucia)

Ammonizione (V infr)

MICILLO GIOVANNI (Pastificio Ferrara)

Ammonizione (II infr)

CIARAOLO CARMINE (Assosportec)
D ALTERIO SALVATORE (Avis Progresso Bacoli)
IZZO CRESCENZO (Biores Graded)
MOLIGNANO DIEGO (Biores Graded)

IFRIGERIO GENNARO (Sporting Ecocart)
DI MARE CIRO (Stella Rossa 09)
CATALANO LUIGI (Virgilius Cafe)

Ammonizione (I infr)

MURO CIRO (F.D.S. Hotel Agora)
PALMA SAVERIO (Pastificio Ferrara)
CASTELLONE LUIGI (Stella Rossa 09)

MASSA SALVATORE (Stella Rossa 09)
CAPPARELLI LUCIO (Virgilius Cafe)

52° TORNEO INTERSOCIALE

RISULTATI GARE DEL 22/5/ 2010 – SEMIFINALI POOL SCUDETTO

1	SUPERO'	CANON SERVICE	0 – 0
2	EV	FREELANDER VIAGGI	0 – 0

RISULTATI GARE DEL 22/5/ 2010 – SEMIFINALI COPPA AMATORI

3	N. TEAM ANTICA STAMPERIA	CONTEK VIRGILIO	2 – 2
4	VLF	MINA JAMBO	3 – 2

--- GARE DEL 22/ 5/ 2010 ---

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

E. 15 EV
Assenza F.P. (manca richiesta)

E. 15 VLF SOMMA BEARINGS
Assenza F.P. (manca richiesta)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per tre gare effettive

CAMPOLONGO UMBERTO (Ev)
espulso per doppia ammonizione, si avvicinava alla panchina e colpiva un calciatore di riserva della squadra avversaria con un calcio.

Squalifica per due gare effettive

SIGILLO FRANCESCO (Freelander Viaggi)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (IV infr)

GRILLO ALBERTO (Mina Jambo)
CENNI PASQUALE (Supero)

PETRUCCIONE ALESSANDRO (Vif Somma Bearings)

Ammonizione con diffida (VII infr)

ANDREOZZI LUIGI (Vif Somma Bearings)

Ammonizione con diffida (III infr)

ZURLO ORESTE (Canon Service Cuba Libre)
MAGLIONE FABRIZIO (Contek Virgilio)

MUSELLA CLAUDIO (Freelander Viaggi)
ESPOSITO GIOVANNI (Supero)

Ammonizione (VI infr)

MAURIELLO PASQUALE (Canon Service Cuba Libre)

CANZANIELLO EMANUELE (Mina Jambo)

Ammonizione (V infr)

CRISPINO GIUSEPPE (Canon Service Cuba Libre)
DELLE VEDOVE GIOVANNI (Canon Service Cuba Libre)
DE ROSA GRAZIANO (Ev)

VITALE VITTORIO (N. Team Antica Stamperia)
PLINI ROBERTO (Vif Somma Bearings)

Ammonizione (II infr)

ARTIACO PASQUALE (Ev)
SEPE FRANCESCO (Mina Jambo)

MANGIONE NICOLA (N. Team Antica Stamperia)

Ammonizione (I infr)

ADDO ANDREA (Mina Jambo)
MARTUSCIELLO ROBERTO (Mina Jambo)

RAIOLA PAOLO (Vif Somma Bearings)

ATTIVITÀ AMATORI – TROFEO MATUSA

RISULTATI GARE DI FINALE DEL 22/ 5/ 2010

COPPA MARIO RUIU

POSILLIPO	REAL FRIENDS	0 - 4
-----------	--------------	-------

COPPA VESUVIO

PRATER CLUB	STUDIO LEPRE	7 - 3
-------------	--------------	-------

COPPA MATUSA

OLD LYONS PETRICCIUOLO	AMPLIFON	3 - 1
------------------------	----------	-------

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione con diffida (III infr)

SCHIANO SALVATORE (Amplifon)

Ammonizione (II infr)

LUONGO ALDO (Old Lyons Petricciuolo)

CUOZZO GIUSEPPE (Prater Club)

Ammonizione (I infr)

BALZANO MARIO (Amplifon)
DE GREGORIO VINCENZO (Old Lyons Petricciuolo)
CERTOSINO CARLO (Posillipo)
DE SIMONE CORRADO (Prater Club)
D'ANDREA FRANCESCO (Studio Lepre)

PIRUCCI ELIO (Amplifon)
PERFETTO GIUSEPPE (Old Lyons Petricciuolo)
DEL SORBO GAETANO (Prater Club)
ROIDI ROIDIS ANDREA (Prater Club)

Delibere della Commissione Disciplinare

RIUNIONE DEL 10 MAGGIO 2010 – DELIBERE DEPOSITATE IL 24 MAGGIO 2010

Presenti: avv. Arturo Frojo, Presidente; avv. Paolo Spina, Vice Presidente, dott. Gianluca De Vincentiis, avv. Michele Corcione, avv. Anna Assunta Napoletano, Componenti.

N. 11. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GIOSUÈ SQUILLANTE (ALL'EPOCA DEI FATTI CENSITO IN QUALITÀ DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E SEGRETARIO, CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA, DELLA SOCIETÀ A.S. IPPOGRIFO SARNO, NONCHÉ CENSITO QUALE DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SOCIETÀ SCUOLA CALCIO IPPOGRIFO SARNESE): ART. 1, COMMI 1 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 1 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S. IPPOGRIFO SARNO ASD E SCUOLA CALCIO IPPOGRIFO SARNESE: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 24 febbraio 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sig. Vice Procuratore Federale, in data 21 dicembre 2009, protocollo 3496/061, a carico del tesserato e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso,

OSSERVA:

alla riunione del 15.03.2010 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Giosuè Squillante, assistito dal suo avvocato, quest'ultimo anche in nome e per conto della Scuola Calcio Ippogrifo Sarnese; il sig. Sebastiano De Vivo, per la società Ippogrifo Sarno (regolarmente convocato quale persona fisica: per il vero, presso la sua abitazione risultava aver sede la società, alla data del 24.02.2010). Il nominato sig. De Vivo dichiara preliminarmente che, alla data del 24.02.2010, non era presidente della società e che lo è diventato successivamente, in data 12.03.2010. La C.D.T., nel prendere atto della suddetta dichiarazione, decide – in ragione della sottolineata circostanza, ovvero che il sig. De Vivo, all'atto della spedizione della citata convocazione, non era presidente della società – di rinviare l'audizione, per notificare validamente, nei confronti della società Ippogrifo Sarno, la convocazione alla riunione, relativa alla trattazione del procedimento disciplinare de quo. Nella successiva audizione del 10.05.2010, davanti a questa C.D.T. sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo; inoltre, assistiti dai rispettivi avvocati, il sig. Giosuè Squillante e le società Scuola Calcio Ippogrifo Sarnese ed Ippogrifo Sarno. Le parti si sono riportate alle memorie già prodotte in atti e, pertanto, si è proceduto oltre nella disamina. La Procura Federale, per il tramite del suo rappresentante, Sostituto Procuratore avv. Alfredo Sorbo, ha chiesto:

1. per il sig. Giosuè Squillante, l'inibizione per mesi sei;
2. per ognuna delle due società, A.S.D. Ippogrifo Sarno e Scuola Calcio Ippogrifo Sarnese, l'ammenda di euro 600,00.

- Viene data la parola, per le conclusioni, alle parti ed ai difensori delle stesse. L'avv. Monica Fiorillo, per conto del sig. Giosuè Squillante e della Scuola Calcio Ippogrifo Sarnese, conclude: in via principale, per il proscioglimento; in subordine, per il minimo della sanzione; l'avv. Gaetano Aita, per conto della società Ippogrifo Sarno, conclude: per il proscioglimento, in ragione della non imputabilità del fatto, in relazione all'art. 1 C.G.S. (obbligo di lealtà, probità e rettitudine sportiva); in subordine, per il minimo della pena; la C.D.T., da parte sua, si è riservata ogni decisione. Questa Commissione, sulla base di quanto innanzi esposto, rileva: dagli atti d'indagine è emerso che il sig. Giosuè Squillante, nella stagione agonistica 2008/2009 (nel corso della quale si è registrata l'intricata ed articolata sequenza dei fatti e delle sottoscrizioni di documenti, di cui al deferimento in esame), ancorché censito in qualità di dirigente, con delega di rappresentanza, della società A.S. Ippogrifo Sarno A.S.D., risulta essere stato anche censito nell'ambito della società Scuola Calcio Ippogrifo Sarnese, dalla quale si è dimesso, ma a ragguardevole distanza temporale dai fatti in esame: per l'esattezza, con atto formale datato 18.04.2010, successivamente depositato presso il C.R. Campania. Al riguardo, la Procura Federale, nel suo atto di deferimento, sottolinea che lo Squillante ha "occupato contestualmente posti di responsabilità, con rappresentanza esterna, in due diverse società, operanti all'interno della stessa Lega, ancorché una di puro Settore Giovanile". Deve anche precisarsi come non possa accedersi all'argomento difensivo, di cui alle memorie prodotte dall'assistente

giuridico del sig. Giosuè Squillante. Invero, ad avviso dell'assistente giuridico del deferito, al sig. Giosuè Squillante "non può essere imputato alcun conflitto di interessi in relazione all'attività svolta nell'ambito delle due compagini in parola, né in merito al tesseramento dei calciatori dall'uno all'altro sodalizio, né, tantomeno, con riguardo alla richiesta di premi di preparazione, inoltrata dalla Scuola Calcio Ippogrifo Sarnese nei confronti dell'A.S. Ippogrifo Sarno". Questa C.D.T., al riguardo, ritiene che debba necessariamente farsi riferimento a quanto accertato ed affermato dalla Procura Federale nel suo atto di deferimento: ovvero, che la duplice posizione del sig. Giosuè Squillante, al contrario di quanto sostenuto dal nominato difensore del sig. Giosuè Squillante, configura "un evidente conflitto d'interessi". D'altro canto, la vigente normativa in materia (art. 21, comma 4, NOIF) prescrive, testualmente, che "i dirigenti delle società... non possono assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega, o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico" (il che corrisponde esattamente al caso di specie, atteso che l'Ippogrifo Sarno è una società della Lega Nazionale Dilettanti e la Scuola Calcio Ippogrifo Sarnese una società di puro Settore Giovanile e Scolastico). Deve anche puntualizzarsi che, nel corso della vicenda in esame, si è registrata una situazione anomala, con particolare riferimento – come espressamente sottolineato dalla Procura Federale, al terzo capoverso della seconda pagina dell'atto di deferimento – al fatto che "in sede di indagine sono stati acquisiti sia gli atti di tesseramento che i successivi svincoli per accordo, da cui si rileva che la sottoscrizione, effettuata in nome e per conto della società A.S. Ippogrifo Sarno, risulta essere stata apposta dal sig. Giosuè Squillante". In sintesi, dunque, il predetto sig. Giosuè Squillante, in ordine agli stessi calciatori, come rilevato dalla Procura Federale, ha proceduto sia al loro tesseramento, sia al loro svincolo ex art. 108 NOIF. È da aggiungere, per quel che rileva agli effetti sostanziali, che in tal modo, ad opera del medesimo sig. Giosuè Squillante, sono state anche create le premesse per le successive richieste dei premi di preparazione. La circostanza non è sfuggita alla Procura Federale, che non a caso, nel suo atto di deferimento, in relazione allo Squillante medesimo, afferma: "... con un evidente conflitto di interessi" (come già richiamato in precedenza), "che si è maggiormente caratterizzato in occasione del tesseramento dei calciatori indicati nell'esposto di cui sopra e dei successivi svincoli ex art. 108 NOIF, cui ha fatto seguito la richiesta dei relativi premi di preparazione". Non può neppure sottacersi che la vicenda in esame sia idonea ad incidere significativamente sulla vita economica della società Ippogrifo Sarno, soprattutto alla luce del cospicuo numero di tesserati (trentatré), di cui alla richiesta dei premi di preparazione, precedentemente richiamata. Deve, per completezza d'informazione, sottolinearsi ulteriormente che per diciassette dei trentatré calciatori, per i quali è stato richiesto il riconoscimento dei premi di preparazione, il presidente, subentrato al sig. Giosuè Squillante alla guida della società Scuola Calcio Ippogrifo Sarnese, ha formalizzato le cosiddette "quietanze liberatorie", con le quali ha, nella sostanza, annullato – in relazione ai calciatori di riferimento – ogni onere economico a carico della società Ippogrifo Sarno. Non può non rilevarsi, inoltre, che il sig. Raffaele D'Angelo, già presidente della società Ippogrifo Sarno, ha, in un primo momento, sottoscritto "per adesione" l'esposto-denuncia prodotto dalla medesima società, per poi dichiarare alla Procura Federale, tra l'altro (con una contraddittorietà, che è stata puntualmente rilevata dalla Procura Federale medesima), che "le relative firme venivano sistematicamente apposte dallo Squillante in sua vece", ma "con la piena consapevolezza" del D'Angelo medesimo. Deve anche prendersi atto che, come si evince dalla documentazione allegata agli atti dell'istruttoria, la Commissione Premi di Preparazione della F.I.G.C., con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 7/E del 19/04/2010, riconosceva i Premi di Preparazione per i sedici calciatori (tra i trentatré di cui alla richiesta dei relativi premi), che non erano stati oggetto delle cennate, cosiddette quietanze liberatorie, in numero di diciassette, come già sottolineato in precedenza. Deve, inoltre, sottolinearsi che, avverso il riconoscimento dei sedici premi di preparazione, da parte della Commissione Premi di Preparazione della F.I.G.C., è stato prodotto appello, dalla società Ippogrifo Sarno, presso la competente Commissione Vertenze Economiche. Questa C.D.T., visto che la Procura Federale, nell'atto di deferimento, ha affermato, "con riferimento agli atti di tesseramento oggetto dell' esposto-denuncia dell'11.06.2009, di non aver accertato elementi idonei, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ad imputare a soggetti tesserati condotte di rilievo disciplinare, né circostanze idonee a delineare una individuale responsabilità dei tesserati della società stessa"; valutato tutto quanto innanzi esposto; tenuto conto del grave comportamento del sig. Giosuè Squillante, in relazione alle violazioni, di cui all' art. 1, commi 1 e 5 , del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 21, commi 1 e 3, delle NOIF, nonché in ragione della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto, in qualità di componente del Consiglio Direttivo e Segretario, con delega di rappresentanza, della Società A.S. Ippogrifo Sarno ASD, per la stagione agonistica 2008/2009, ha contestualmente ricoperto il ruolo di dirigente responsabile la Scuola Calcio Ippogrifo Sarnese, determinando, sia formalmente che sostanzialmente, un evidente conflitto di interessi, in ordine al

tesseramento di calciatori (provenienti dalla suddetta Scuola Calcio) nell'ambito della società A.S. Ippogrifo Sarno, in ordine al successivo svincolo dei medesimi, nonché in relazione alle più volte nominate richieste di premi di preparazione: una sequenza di situazioni obiettivamente anomale e di rilevante gravità; tenute presenti, da un lato, la palese responsabilità oggettiva, che emerge, dalla vicenda in esame, a carico della Scuola Calcio Ippogrifo Sarnese, e l'evidente estraneità, sotto il profilo della medesima responsabilità oggettiva, da parte della società Ippogrifo Sarno; P.Q.M.

DELIBERA

- di inibire per mesi nove il sig. Giosuè Squillante, per le violazioni di cui all'art. 1, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 21, commi 1 e 3, delle NOIF, nonché per violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità;
- di infliggere l'ammenda di euro 600,00 a carico della Scuola Calcio Ippogrifo Sarnese, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 4, comma 2, C.G.S., in ragione degli addebiti ascritti al proprio tesserato;
- di prosciogliere da ogni addebito la società A.S. Ippogrifo Sarno A.S.D., per non imputabilità, in quanto non trova applicazione l'art. 4 C.G.S., relativo alla responsabilità oggettiva, per la circostanza che i fatti, dai quali è scaturito il deferimento, sono stati denunciati proprio dal Presidente dell' A.S. Ippogrifo Sarno ASD.

N. 12. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. VINCENZO DI SARNO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA' A.S.D. CALCIO EUROPA S.C.), ART. 1, COMMA 3 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PIETRO ERARIO (ALL'EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETA' A.S.D. CALCIO EUROPA S.C.): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S.; A CARICO DEL SIG. CRESCENZO TEODORICI (ALL'EPOCA DEI FATTI CASSIERE DELLA SOCIETA' A.S.D. CALCIO EUROPA S.C.): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S.; A CARICO DEL SIG. ANTONIO MUSTO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA' A.S.D. VILLA LITERNO): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S.; A CARICO DEL SIG. MICHELE DI RONZA (ALL'EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALCIO EUROPA S.C.): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S.; A CARICO DEL SIG. GIOVANNI UCCIERO (SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLA LITERNO): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S.; A CARICO DEL SIG. MASSIMILIANO VARRIALE (ALLENATORE DELLA SOCIETA' A.S.D. VILLA LITERNO): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHE' DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S.; A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S.D. CALCIO EUROPA S.C. ED A.S.D. VILLA LITERNO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 24 febbraio 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sig. Procuratore Federale, dott. Stefano Palazzi, in data 25 novembre 2009, protocollo 2940/1098, a carico dei tesserati indicati in epigrafe e per le motivazioni in esse indicate; tanto premesso,

OSSERVA:

alla riunione dell'8 marzo 2010 sono risultati presenti i soli deferiti sigg. Antonio Musto, Giovanni Ucciero, Massimiliano Varriale ed il rappresentante della società Villa Literno, di cui all'epigrafe. La C.D.T., preliminarmente, prende atto che i sigg. Vincenzo Di Sarno, Pietro Erario, Crescenzo Teodorici e Michele Di Ronza, nonché la società Calcio Europa S.C. non hanno ricevuto l'atto di contestazione, in quanto la relativa spedizione è risultata in fase di lavorazione presso i rispettivi uffici postali di competenza. Di conseguenza, la procedura è stata rinviata alla riunione del 10 maggio 2010. Alla riunione del 10 maggio 2010 sono risultati presenti i deferiti, sig. Antonio Musto, in proprio e nella qualità di presidente della società Villa Literno, ed il sig. Massimiliano Varriale, allenatore della società Villa Literno. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni ha chiesto: per il sig.

Vincenzo Di Sarno, la sanzione dell'inibizione per mesi tre; per i sigg. Pietro Erario, Crescenzo Teodorici, Michele Di Ronza, Antonio Musto e Giovanni Ucciero, la sanzione dell'inibizione per mesi sei; per il sig. Massimiliano Varriale, la sanzione della squalifica per mesi due; alle società Calcio Europa e Villa Literno, la sanzione dell'ammenda di euro 2000,00 ciascuna. La C.D.T., ritenuta la gravità dei fatti in contestazione ed il rilevante allarme che si desume dagli atti acquisiti dalla Procura Federale, rileva che il deferimento sia fondato e che, per l'effetto, i deferiti debbano essere sanzionati. Appaiono da condividere, invero, le argomentazioni della Procura Federale. In particolare, ritiene questo Collegio che tutta l'attività d'indagine sia stata condotta ab origine con assoluto riscontro probatorio, che conduce oltre ogni ragionevole dubbio alla declaratoria di colpevolezza dei deferiti. La vicenda ruota intorno agli incontri, che si sono tenuti tra i dirigenti delle opposte squadre, ASD Calcio Europa e ASD Villa Literno, in occasione della gara tra le due società, nel corso del Campionato Regionale Campano di Prima Categoria, disputata a Parete il 2.05.2009: incontri interpersonali, dai quali emerge senza dubbio una condotta disciplinarmente rilevante e, come tale, sanzionabile. Il comportamento della Società ASD Calcio Europa S.C. appare senza dubbio più grave, giacché da un lato ha denunciato con ritardo il tentativo di illecito sportivo; dall'altro, con condotta ancor più censurabile, ha disertato ogni convocazione innanzi agli organi di giustizia sportiva, di fatto impedendo di delineare con precisione la dinamica degli incontri, tesi alla commissione dell'illecito. Le dichiarazioni, poi, degli incolpati presenti hanno in maniera chiara evidenziato che gli incontri (anomali, in quanto non giustificati da alcuna ragione) si sono effettivamente tenuti prima dell'effettuazione della gara; e la condotta dei soggetti che vi hanno partecipato è stata sicuramente improntata alla violazione dei doveri di lealtà e probità sportiva, autentici architravi dell'intero impianto sanzionatorio della giustizia sportiva. Dalla lettura delle deposizioni dei soggetti coinvolti nell'episodio è emerso, con chiarezza, che le dichiarazioni rese dagli stessi non sono contraddittorie, in quanto concordanti, né gli incolpati hanno cercato di nascondere la loro presenza sui luoghi, sia pure attribuendola ad un diverso contesto fattuale. La collocazione, poi, dei diversi soggetti nell'ambito della vicenda, di fatto avallata dalle dichiarazioni degli incolpati escussi, è prova decisiva della fondatezza dell'impianto accusatorio, sia pure mitigato dalla correttezza complessiva degli antagonisti sul campo di gioco, ma anche aggravato, dall'altro lato, in ragione della discutibile scelta di non avvertire, nell'immediatezza dei fatti, l'autorità sportiva, rendendo in buona sostanza vano ogni tentativo di ricostruzione chiara dell'intera vicenda. Non può non rilevarsi, come già sottolineato, che, come comportamento incoerente, rispetto alla propria denuncia, proprio i denunziati non si sono presentati, in risposta alle convocazioni della giustizia sportiva. In particolare, uno degli incolpati, il Varriale, dapprima ha tentato di negare la sua presenza sui luoghi di causa, ma poi, messo di fronte alla circostanza che aveva partecipato per lo meno ad uno degli incontri, ha rettificato le dichiarazioni rese in udienza nel senso di confermare, sia pure solo nella fase dello scambio di "convenevoli", la propria presenza al momento dell'incontro tra i dirigenti delle opposte squadre. Pertanto, sulla base di quanto chiaramente emerso dal procedimento disciplinare in argomento, il collegio ritiene – considerata quale attenuante, si ribadisce, la correttezza sostanziale del comportamento dei deferiti, in occasione dell'evento sportivo – di sanzionare con mesi sei di inibizione i Sigg. Erario Pietro, Teodorici Crescenzo e Di Ronza Michele, per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1; 7, comma 7; 1, comma 3, C.G.S.; con mesi quattro di inibizione ai sigg. Musto Antonio ed Ucciero Giovanni, per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 7; comma 7, C.G.S.; con mesi quattro di inibizione il sig. Di Sarno Vincenzo, per la violazione di cui all'art. 1, comma 3, C.G.S.; con mesi due di squalifica l'allenatore, sig. Varriale Massimiliano, per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 7, comma 7. Naturale corollario delle sanzioni a carico degli incolpati è la pena per le società di rispettiva appartenenza. Anche in tal caso, tuttavia, ritiene il collegio che vada sanzionato oltremodo il comportamento della ASD Calcio Europa, che dapprima fornisce l'incipit per l'avvio dell'inchiesta e di poi assume un atteggiamento ostruzionistico alla ricerca della verità dei fatti. Per tale motivo, ritiene il collegio di porre a carico della ASD Calcio Europa l'ammenda di euro 1.500,00; mentre dispone per la ASD Villa Literno il pagamento dell'ammenda di euro 1.000,00. P.Q.M.

DELIBERA

In esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico dei sigg. Erario Pietro, Teodorici Crescenzo e Di Ronza Michele, la sanzione dell'inibizione per mesi sei; a carico dei sigg. Musto Antonio ed Ucciero Giovanni, la sanzione dell'inibizione per mesi quattro; a carico del sig. Di Sarno Vincenzo, la sanzione dell'inibizione per mesi quattro; a carico del sig. Varriale Massimiliano, la sanzione della squalifica per mesi due; a carico della società Calcio Europa, la sanzione dell'ammenda di euro 1.500,00; a carico della società Villa Literno, la sanzione dell'ammenda di euro 1.000,00.

RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 2010

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Vincenzo Cirillo, dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, dott. Lucio Schiavone, Componenti.

154. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SERRE – GARA SERRE / BARATTA DEL 18.04.2010 – PROMOZIONE

La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; audito l'arbitro a chiarimenti, visti gli atti ufficiali, rileva l'infondatezza dell'atto d'impugnazione. Invero, la condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, ai sensi dell'art. 19, quarto comma, punto d), prevede una sanzione per la squalifica di otto gare. Pertanto, la squalifica inflitta al calciatore Pirozzi Nicolò appare congrua ed adeguata rispetto alla gravità dei fatti a lui attribuiti. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Serre; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

155. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VOLTURNO FUTSAL – GARA FUTSAL POMIGLIANO / VOLTURNO FUTSAL DELL'8.05.2010 - PLAY OFF CALCIO A CINQUE – SERIE C2

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, ritualmente formalizzato; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva la parziale fondatezza dell'atto d'impugnazione. Invero, per i fatti commessi dal calciatore Assemian Mark, appare proporzionata la sanzione della squalifica per tre gare, in quanto essendo stato espulso al nono minuto del secondo tempo, assumeva, nei minuti finali della gara, un atteggiamento che deve definirsi irrispettoso ed in quanto tale deve essere sanzionato. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Volturno Futsal, di ridurre la squalifica, a carico del calciatore Assemian Mark, a tre giornate di gara; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

156. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORT ZONE – GARA SPORT ZONE / SICILÌ CALCIO 2008 DEL 9.05.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l'inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla società Sport Zone in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a Undici e Calcio a Cinque, Maschili e Femminili, della Lega Nazionale Dilettanti, e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 75/A della F.I.G.C. del 19.01.2010, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 67 del 28.01.2010 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono che gli eventuali reclami, avverso le decisioni del Primo Giudice, debbano pervenire, a mezzo fax o altro mezzo idoneo, o anche essere depositati presso la sede del C.R. Campania, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, sul quale sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale, che la reclamante intenda impugnare, con contestuale invio – sempre nel predetto termine, ma esclusivamente nell'ipotesi che la finalità del reclamo si individui nella richiesta di modifica del risultato acquisito sul campo – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato a mezzo fax e con raccomandata postale, in data 20.05.2010 ed è pervenuto, a questa C.D.T., rispettivamente, nella stessa data 20 (il fax) ed in data 21.05.2009 (la raccomandata postale), ovvero ben oltre i termini temporali prescritti. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all'art. 33, commi 5 ed 11. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società Sport Zone.

ERRATA CORRIGE

CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 107 N.O.I.F. – C.U. N. 66 DEL 25 GENNAIO 2010, pag. 1394

In ordine agli svincoli di cui all'art. 107 delle N.O.I.F., pubblicati alla pagina 1394 del Comunicato Ufficiale n. 66 del 25 gennaio 2010, nell'elenco dei calciatori svincolati dalla società **A.S.D. ATLETICO PUTEOLANA 2008** (matricola 920.771), è stato omesso il nominativo del calciatore **Tito Albino** (matricola 3.554.621 – nato il 4.4.1988), per cui il calciatore medesimo, è da considerare svincolato a quella data.

CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A 5 FEMMINILE – C.U. N. 108 DEL 20 MAGGIO 2010, PAG. 2579

GARE DEL 16 MAGGIO 2010 – A CARICO DI CALCIATORI – NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (VIII infr)

TRETOLA MARIA GRAZIA (Tufara Unita)

LEGGASI

Ammonizione (I infr)

TRETOLA MARIA GRAZIA (Tufara Unita)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. N. 108 DEL 20 MAGGIO 2010, PAG. 2551

GARE DEL 16/ 5/2010

SUMMA RIONALE TRIESTE	CARBONARA	2-2	<u>LEGGASI</u>	SUMMA RIONALE TRIESTE	CARBONARA	NP
ANSPI FISCIANO	ALBA CAVESE	1-7	<u>LEGGASI</u>	ANSPI FISCIANO	ALBA CAVESE	NP

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 3 giugno 2010.

Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo *Sito Internet* il 27 maggio 2010.

**Il Segretario
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente
Salvatore Colonna**

20 maggio 2010

3692/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 61

Oggetto: Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in merito a problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici – Risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010

Con la Risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito ad alcune problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici.

Preliminarmente questa Lega Nazionale Dilettanti esprime il proprio compiacimento nel rilevare che i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate confermano sostanzialmente i pareri dalla stessa Lega espressi in passato relativamente ad analoghi quesiti posti dalle proprie società e associazioni sportive.

Quesito n. 1

E’ stato chiesto di conoscere se, a seguito di quanto disposto dall’articolo 35, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, l’**“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”**, richiamato dall’articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, **si configuri anche a prescindere dalla realizzazione di manifestazioni sportive.**

Risposta

L’articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha previsto che *“nelle parole «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» contenute nell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”*.

L'articolo 67, comma 1, lettera *m*), primo periodo, del TUIR, riconduce tra i redditi diversi i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche da essi riconosciuto, a condizione che detti compensi siano erogati **“nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”**.

Tali compensi sono destinatari del regime agevolativo recato dall'articolo 69, comma 2, del TUIR, e dall'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Con risoluzione n. 34/E del 26 marzo 2001 è stato chiarito che con l'espressione “*esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*” il legislatore ha voluto ricondurre nel regime agevolativo in argomento “*i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico*”.

In particolare, la stessa risoluzione ha chiarito che la disposizione è riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri) **ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione (figure dirigenziali) di norma presenziano all'evento sportivo consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.**

Il richiamato articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha ricompreso nell'ambito applicativo dell'articolo 67, comma 1, lettera *m*), primo periodo, del TUIR, **anche i compensi erogati dagli enti espressamente individuati da tale ultima disposizione nei confronti di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate – formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica – a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.**

In sostanza, l'intervento normativo recato dal citato articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, **ha ampliato** il novero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell'“*esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*” nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore sopra richiamato, **eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l'attività resa dal percipiente e l'effettuazione della manifestazione sportiva.**

Si evidenzia, inoltre, che tale orientamento è conforme all'indirizzo assunto da ultimo in materia dall'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS).

L'ENPALS, infatti, con la circolare n. 18 del 9 novembre 2009, ha precisato che le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5, citato, hanno *“fornito un'interpretazione «autentica» della locuzione utilizzata dal legislatore, all'art. 67, comma 1, lettera m), del (...) TUIR, con l'intento di qualificare le attività i cui compensi rientrano nella categoria dei redditi diversi”*.

Con detta circolare n. 18 del 2009 l'ENPALS ha precisato, in particolare, *“che – anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in ordine alla corretta interpretazione del citato art. 35, comma 5 – per la connotazione della nozione di «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche», di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, **non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali”***.

Quesito 2

E' stato chiesto di sapere se le disposizioni agevolative di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR, si applichino anche alle **società sportive dilettantistiche** e, in caso affermativo, se i corrispettivi specifici pagati dai **“frequentatori e/o praticanti”** della società sportiva dilettantistica possano essere ricompresi nel regime agevolativo recato da detta norma.

Risposta

Il comma 3 dell'articolo 148 del TUIR prevede un particolare regime agevolativo in favore di particolari categorie di enti associativi, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche, consistente nella decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, *“nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”*.

Detta norma prevede, in sostanza, la non imponibilità ai fini dell'imposta sui redditi di talune prestazioni rese da specifiche categorie associative, quando sussistono congiuntamente i seguenti presupposti:

- a) le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati;
- b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli *“iscritti, associati o partecipanti”* ovvero *“di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che (...) fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”*;
- c) le stesse attività devono essere effettuate *“in diretta attuazione degli scopi istituzionali”*.

Tale regime agevolativo si applica a condizione che le associazioni interessate conformino i loro statuti, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, a specifiche clausole, individuate dal comma 8 dell'articolo 148 del TUIR, dirette a garantire la non lucratività dell'ente nonché l'effettività del rapporto associativo.

Si ricorda, altresì, che in capo agli enti non commerciali di tipo associativo che intendano avvalersi delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 148 del TUIR grava l'onere della comunicazione all'Agenzia delle entrate, mediante apposito modello (cd. Modello EAS), dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali. **Ciò posto, si fa presente che ai sensi dell'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro.**

Al riguardo, con circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, è stato precisato che, in forza del citato articolo 90 della legge n. 289 del 2002, **il regime agevolativo recato dal comma 3 dell'articolo 148 del TUIR può trovare applicazione anche nei confronti delle società sportive dilettantistiche.**

I soggetti nei confronti dei quali devono essere rese le attività svolte dalle società sportive dilettantistiche ai fini della fruizione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR, sono, quindi, in primo luogo, **i soci**. Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei *"frequentatori e/o praticanti"* che non rivestono la qualifica di soci, si ritiene che la disposizione agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino **"tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali"** (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva).

Occorre naturalmente che si tratti delle attività direttamente collegate agli scopi istituzionali, dovendosi escludere la possibilità che vengano sottratti all'imposizione i compensi pagati a fronte di prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali.

Qualora, invece, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soci né siano tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, le stesse assumono rilevanza ai fini reddituali.

Quesito 3

E' stato chiesto di sapere se l'offerta di specifiche prestazioni agli associati quali quelle del *"bagno turco e dell'idromassaggio"* da parte di associazioni sportive dilettantistiche possa essere ricondotta tra le attività decommercializzate ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUIR.

Risposta

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR, le prestazioni rese nei confronti degli associati dagli enti associativi ivi indicati devono, fra l'altro, essere effettuate *"in diretta attuazione degli scopi istituzionali"*.

Con circolare n. 124/E del 12 maggio 1998 (par. 5.2.2), è stato chiarito che ai fini dell'applicabilità della disposizione agevolativa in argomento l'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali è quella che costituisce il *"naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo"*.

Le prestazioni relative al bagno turco e all'idromassaggio non rientrano, quindi, nell'ambito applicativo del richiamato articolo 148, comma 3, del TUIR, in quanto dette prestazioni non si pongono direttamente come naturale completamento dell'attività sportiva, potendo le stesse essere rese anche separatamente e indipendentemente dall'esercizio di detta attività.

Quesito 4

E' stato chiesto di sapere se i compensi erogati *"ai soggetti che svolgono la propria attività professionale ai fini delle attività istituzionali delle associazioni o società sportive dilettantistiche"* possano essere commisurati, per non configurare distribuzione indiretta di utili, anziché ai parametri stabiliti dall'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, *"ai proventi derivanti dall'attività sportiva dilettantistica, ai titoli/attestati rilasciati dall'ordinamento sportivo, all'esperienza settoriale, al ruolo ricoperto (...) con riferimento ai parametri vigenti all'interno del settore sportivo dilettantistico"*.

Risposta

Al fine di usufruire del trattamento fiscale agevolativo ad esse riservato le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono, ai sensi dell'articolo 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002, costituirsi con atto scritto recante le clausole statutarie indicate dalla stessa disposizione, tra cui quella concernente *"l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette"* (cfr. articolo 90, comma 18, lettera d), della legge n. 289 del 2002).

Riguardo alla nozione di distribuzione indiretta dei proventi fra gli associati, con circolare n. 124/E del 1998 (par. 5.3) nonché con risoluzione n. 9/E del 25 gennaio 2007, è stato chiarito che, in mancanza di espressa indicazione legislativa soccorrono i criteri stabiliti dall'articolo 10, comma 6, del D.Lgs. n. 460 del 1997. Tale ultima disposizione, relativa alla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nell'individuare alcune fattispecie che costituiscono distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione, può, infatti, considerarsi norma di valenza generale per gli enti di tipo associativo ai fini della determinazione del requisito di non lucratività previsto per l'applicazione dei regimi fiscali agevolativi agli stessi riservati dalla legge.

Si fa presente, tuttavia, che come chiarito con circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007 (par. 5) e con risoluzione n. 294/E del 10 settembre 2002, la disposizione di cui all'articolo 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997 deve considerarsi *"norma antielusiva di tipo sostanziale della quale può essere chiesta la disapplicazione, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, con apposita istanza alla Direzione regionale competente"*.

La disapplicazione può essere chiesta, in particolare, ogni qual volta possa essere dimostrato che l'operazione attuata non concretizza un comportamento elusivo, ma risulta conforme ad interessi coerenti e non altrimenti perseguibili da parte dell'ente interessato (cfr. circolare n. 59/E del 2007, par. 5).

Pertanto, con riferimento al caso prospettato, si ritiene che le associazioni o le società sportive dilettantistiche possano superare i parametri stabiliti dall'articolo 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460, sempre che tali enti, sperando la procedura sopra richiamata, dimostrino, in concreto, che la corresponsione di compensi oltre detti parametri non concretizzi distribuzione indiretta di utili, ma **sia essenziale al raggiungimento di obiettivi di carattere istituzionale non altrimenti perseguibili** (ad es. necessità di acquisire specifiche professionalità per l'attività sportiva a determinati livelli).

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 159
CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI 2009/2010
PRIMO TURNO

1) RISULTATI GARE DEL 19 MAGGIO 2010

Girone A: SANTHIÀ – NAVECORTINE	3 – 2
Girone B: BRIXEN – ANCONA	5 – 2
Girone G: REAL BARLETTA – ANGELO CRISTOFARO	4 – 0

Si riporta di seguito il programma delle gare successive:

sabato 22 maggio 2010 ore 15.00

Girone E: PROGETTO CALCIO S. ELIA – TOR DI QUINTO Nuovo Campo “S.Elia”, Via Schiavazzi – Cagliari

sabato 22 maggio 2010 ore 16.00

Girone A: BOGLIASCO D’ALBERTIS – SANTHIÀ Campo Comunale di Bogliasco (GE)

Riposa: NAVECORTINA

Girone B: CASTELNUOVOSANDRÀ – BRIXEN Campo Comunale “Giuseppe Pancera” di Castelnuovo del Garda (VR)

Riposa: ANCONA

Girone C: PISA SPORTING CLUB – FAENZA CALCIO Stadio Comunale “Bui” di S. Giuliano Terme (PI)

Girone D: VIGOR SENIGALLIA – CANNARA Stadio Comunale “Goffredo Bianchelli” di Senigallia (AN)

Girone F: FLACCO PORTO PESCARA – TERMOLI Campo “San Marco” Via Aldo Moro – Pescara (PE)

Girone G: ARZANESE – REAL BARLETTA Campo (erba sintetica) “Sabatino De Rosa” – Arzano (NA)

Riposa: ANGELO CRISTOFARO

domenica 23 maggio 2010 ore 16.00 (PREVIO ACCORDO SOCIETÀ INTERESSATE)

Girone H: AUDACE CITTÀ DI MONREALE – BOCALE CALCIO Campo Comunale “Conca D’Oro” Via Aldo Moro 90 – Monreale (PA)

2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Sostituto Giudice Sportivo della L.N.D., Avv. Stefano Agamennone, assistito dal Rappresentante A.I.A. sig. Antonio Sauro, nel corso della riunione del 20 maggio 2010, ha adottato i seguenti provvedimenti:

A) DIRIGENTI
SQUALIFICA PER DUE GARE

PIERANTONIO AZEGLIO (SANTHIÀ)

Per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco e per avere profferito frase offensiva all'indirizzo di un Assistente Arbitrale.

B) CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BUCCOLIERO MATTEO (SANTHIÀ)

C) CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II^ INFR)

MANNIELLO FRANCESCO (ANGELO CRISTOFARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I^ INFR.)

PELLIS FEDERICO
CAUSEVIC ALMIR
SMALDONE GIUSEPPE
VITOBELLO LORENZO
BIZZOCA GIUSEPPE M.

ANCONA
BRIXEN
ANGELO CRISTOFARO
REAL BARLETTA
REAL BARLETTA

CARAVAGGIO ANDREA
ANSELMO MATTIA
TERZONI MORENO
ROSSI LUCA MARIA
CARNAROGGIO LUCA

NAVECORTINE
SANTHIÀ
SANTHIÀ
SANTHIÀ
SANTHIÀ

IL SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO DELLA LND
(Avv. Stefano Agamennone)

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 161
CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI 2009/2010
PRIMO TURNO

1) RISULTATI GARE DEL 22 e 23 MAGGIO 2010

Girone A: BOGLIASCO D'ALBERTIS – SANTHIÀ	2 – 2
Girone B: CASTELNUOVOSANDRÀ – BRIXEN	1 – 2
Girone C: PISA SPORTING CLUB – FAENZA CALCIO	2 – 3
Girone D: VIGOR SENIGALLIA – CANNARA	0 – 1 (7 – 9 d.c.r.)
Girone E: PROGETTO CALCIO S. ELIA – TOR DI QUINTO	1 – 5
Girone F: FLACCO PORTO PESCARA – TERMOLI	2 – 1
Girone G: ARZANESE – REAL BARLETTA	1 – 0
Girone H: AUDACE CITTÀ DI MONREALE – BOCALE CALCIO	2 – 1

Sulla base dei risultati predetti, si qualificano ai quarti di finale le Società ARZANESE, BOCALE CALCIO, BOGLIASCO D'ALBERTIS, BRIXEN, CANNARA, FAENZA CALCIO, FLACCO PORTO PESCARA e TOR DI QUINTO.

Il programma dei quarti di finale, effettuato nei casi dovuti il sorteggio per stabilire l'ordine di svolgimento delle gare, è il seguente:

mercoledì 26 maggio 2010 ore 16.00

BOGLIASCO D'ALBERTIS – BRIXEN	Campo Comunale di Bogliasco (GE)
FAENZA CALCIO – CANNARA	Campo Sportivo "Graziola" Via Atleti Azzurri d'Italia, 13 – Faenza
FLACCO PORTO PESCARA – TOR DI QUINTO	Campo "San Marco" Via Aldo Moro – Pescara
ARZANESE – BOCALE CALCIO	Campo (erba sintetica) "Sabatino De Rosa" – Arzano (NA)

sabato 29 maggio 2010 ore 16.00

BRIXEN – BOGLIASCO D'ALBERTIS	Campo Comunale "Jugendhort" Klaus Seebacher di Bressanone
CANNARA – FAENZA CALCIO	Campo Comunale "Alberto Spoletini" – Cannara (PG)
TOR DI QUINTO – FLACCO PORTO PESCARA	Campo "Tor di Quinto" Via del Baiardo 25 – Roma
BOCALE CALCIO – ARZANESE	Campo Sportivo "Campoli Bocale – Via Campoli Bocale – Reggio Calabria

2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo della L.N.D., Avv. Francesco RICCIO, assistito dal Rappresentante A.I.A. sig. Antonio Sauro, nel corso della riunione del 24 maggio 2010, ha adottato i seguenti provvedimenti:

A) SOCIETÀ
AMMENDE

Euro 1.000,00 (REAL BARLETTA)

Per avere, al termine della gara, persona non identificata, ma chiaramente riconducibile alla Società ospitata, rivolto espressioni gravemente ingiuriose e minacciose al Direttore di Gara contro la cui guancia, detta persona premeva un dito cagionandogli lieve sensazione dolorifica. La terna arbitrale era costretta a permanere per circa 10 minuti sul terreno di gioco a seguito del comportamento intimidatorio dei calciatori della Società e del resto della squadra. Si rendeva necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine per allontanare i componenti della squadra.

Euro 500,00 (PROGETTO CALCIO S. ELIA)

Per avere, propri sostenitori, per l'intera durata del secondo tempo, fatto oggetto gli Ufficiali di Gara di insulti e minacce e colpito uno degli A.A. con lanci di acqua. (RA – RAA)

B) DIRIGENTI
SQUALIFICA PER TRE GARE

DIPIANO FRANCESCO (REAL BARLETTA)

Per avere, al termine della gara, rivolto al Direttore di gara espressioni gravemente ingiuriose e minacciose.

C) ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE

BERGAMO PIERETTORE (SANTHIA')

Per avere rivolto all'Arbitro espressioni gravemente irrispettose penetrando sul terreno di gioco. Allontanato. (RAA)

SQUALIFICA PER UNA GARA

RUZZU ANTONIO (PROGETTO CALCIO S. ELIA) Per proteste nei confronti dell'Arbitro. Allontanato.

D'AMATO AGOSTINO (REAL BARLETTA)

Per comportamento non regolamentare. Allontanato.

D) CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE

VITOBELLO LORENZO (REAL BARLETTA)

Espulso per avere rivolto all'Arbitro espressioni gravemente ingiuriose, alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava con atteggiamento minaccioso al Direttore di Gara avvicinando la propria fronte a quella di quest'ultimo. L'Arbitro era costretto ad indietreggiare per evitare il contatto fisico con il calciatore il quale, allontanato dai compagni di squadra, gli rivolgeva espressioni gravemente minacciose e ingiuriose.

SQUALIFICA PER UNA GARA

GIORDANO MIRKO (AUDACE CITTÀ DI MONREALE)

Espulso per doppia ammonizione.

PLACCI DAVIDE (FAENZA CALCIO)

Espulso per doppia ammonizione.

GUADAGNINI MATTEO (CASTELNUOVOSANDRÀ)

Per aver fermato il pallone con una mano privando la squadra avversaria della evidente opportunità di segnare una rete.

IBBA GIANLUCA (PROGETTO CALCIO S. ELIA)

Per comportamento gravemente scorretto nei confronti di un avversario.

RIZZI LUCA ANGELO (PROGETTO CALCIO S. ELIA)

Per comportamento gravemente scorretto nei confronti di un avversario. (RAA)

E) CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE

CAPUANO DAVIDE A. (REAL BARLETTA)

Per avere, al termine della gara, dopo essersi avvicinato con atteggiamento minaccioso agli Ufficiali di gara, rivolto loro espressioni gravemente minacciose. (RAA)

FRANCAVILLA MICHELE (REAL BARLETTA)

Per avere al termine della gara rivolto espressioni ingiuriose e gravemente minacciose agli Ufficiali di gara. (RAA)

MARZELLA GIOSEFAT (REAL BARLETTA)

Per avere al termine della gara rivolto espressioni ingiuriose e gravemente minacciose agli Ufficiali di gara.

CAGIA MARCO (REAL BARLETTA)

Per avere al termine della gara rivolto espressioni ingiuriose e gravemente minacciose agli Ufficiali di gara.

BORRACCINO ANGELO (REAL BARLETTA)

Per avere al termine della gara rivolto espressioni ingiuriose e gravemente minacciose agli Ufficiali di gara.

LOVREGGIO RUGGIERO (REAL BARLETTA)

Per avere al termine della gara rivolto espressioni ingiuriose e gravemente minacciose agli Ufficiali di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II^ INFR)

TERZONI MORENO	(SANTHIÀ)
ROSSI LUCA MARIA	(SANTHIÀ)
CHIARUGI GIOVANNI	(PISA SPORTING CLUB)
MAROCCHI STEFANO	(FAENZA CALCIO)
ROMAGNOLI GABRIELE	(VIGOR SENIGALLIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I^ INFR.)

TOMMASI EDOARDO	BOGLIASCO D'ALBERTIS	LAMPERTI GIACOMO	SANTHIÀ
BUFFO MANUEL	BOGLIASCO D'ALBERTIS	SAVARESE ETTORE	ARZANESE
ILARDO GIACOMO	BOGLIASCO D'ALBERTIS	TUMULO ANDREA	REAL BARLETTA
ENNAS NICOLA	PROGETTO C. S. ELIA	CAPUANO DAVIDE A.	REAL BARLETTA
MARCELLI MATTIA	TOR DI QUINTO	CAGIA MARCO	REAL BARLETTA
PISCEDDA ANDREA	TOR DI QUINTO	SOMMA RAFFAELE	REAL BARLETTA
PROSPERI VALERIO	FLACCO PORTO PE..	TISCIA GIOVANNI	TERMOLI
FILOSOFI FEDERICO	FLACCO PORTO PE..	TISCIA ALESSANDRO	TERMOLI
BLANDINO GIUSEPPE	AUDACE MONREALE	PERINO GIANLUCA	TERMOLI
PANGALLO GIANLUCA	BOCALE CALCIO	COCCARO ANTONIO	TERMOLI
ARTUSO SIMONE	BOCALE CALCIO	GERARCHINI ANDREA	CANNARA
SALTARELLI LORENZO	VIGOR SENIGALLIA	LETTGEB MARIAN	BRIXEN
SANDRINI NICOLA	CASTELNUOVOSANDRÀ	RITSCH MARTIN	BRIXEN

IL GIUDICE SPORTIVO DELLA LND
(Avv. Francesco Riccio)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questa Lega entro il 7 giugno 2010.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 163
GARE SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE
NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA
Stagione sportiva 2009/2010

1) RISULTATI GARE DEL 22 E 23 MAGGIO 2010

GRUPPO A : CASTELNUOVOSANDRÀ – SOTTOMARINA	1 – 1
GRUPPO B: SANTHIÀ – FERSINA PERGINESE	3 – 2
GRUPPO C: NOGOMETNI KLUB KRAS – VERBANO	2 – 1
GRUPPO D:FOLGORE VERANO – CAPERANESE	2 – 2
GRUPPO E: CASTIGLIONE SAVOIA – NOVESE	1 – 1
GRUPPO F: VIRTUS PAVULLESE – CESENATICO CHIMICART	0 – 1
GRUPPO G: CAMAIORE – SOCIO CULTURALE CASTIADAS	3 – 1
GRUPPO H: CAVESE 1919 – ANZIOLAVINIO	1 – 2
GRUPPO I : MOSCIANO – PISTOIESE 1921	0 – 0
GRUPPO L: JESINA – VOLUNTAS SPOLETO	3 – 0
GRUPPO M: EBOLITANA 1925 – ARZANESE	1 – 1
GRUPPO N: ANGELO CRISTOFARO – NOTO	1 – 2
GRUPPO O: KAMARAT – REAL ISERNIA	2 – 3
GRUPPO P: FORTIS TRANI – SCALEA 1912	1 – 0

I riporta di seguito il programma delle gare di ritorno:

SABATO 29 MAGGIO 2010 – ORE 16.00 RITORNO

GRUPPO F: CESENATICO CHIMICART – VIRTUS PAVULLESE Stadio Comunale “Moretti” di Cesenatico (FC)
GRUPPO N: NOTO – ANGELO CRISTOFARO Stadio Comunale di Noto (SR)

SABATO 29 MAGGIO 2010 – ORE 17.30 RITORNO

GRUPPO O: REAL ISERNIA – KAMARAT Campo “M. Lancellotta” C.da Le Piane – Isernia

DOMENICA 30 MAGGIO 2010 – ORE 15.30 RITORNO

GRUPPO G: SOCIO CULTURALE CASTIADAS – CAMAIORE Campo Comunale di Muravera (CA) erba artificiale

DOMENICA 30 MAGGIO 2010 – ORE 16.00 RITORNO

GRUPPO A : SOTTOMARINA – CASTELNUOVOSANDRÀ Campo Comunale “Cà Lino” di Chioggia (VE)
GRUPPO B: FERSINA PERGINESE – SANTHIÀ Campo Comunale di Pergine Valsugana
GRUPPO C: VERBANO – NOGOMETNI KLUB KRAS Campo Comunale Via De Amicis 2 – Besozzo (VA)
GRUPPO D: CAPERANESE – FOLGORE VERANO Campo “A. Daneri” Caperana Via Parma – Chiavari
GRUPPO E: NOVESE – CASTIGLIONE SAVOIA Campo Comunale Via F. Crispi 27 – Novi Ligure
GRUPPO H: ANZIOLAVINIO – CAVESE 1919 Stadio Comunale “Massimo Bruschini” di Anzio (RM)
GRUPPO I : PISTOIESE 1921 – MOSCIANO Stadio Comunale “Marcello Melani” di Pistoia
GRUPPO L: VOLUNTAS SPOLETO – JESINA Campo Comunale di Spoleto (PG)
GRUPPO M: ARZANESE – EBOLITANA 1925 Campo “Sabatino De Rosa” – Arzano (NA)
GRUPPO P: SCALEA 1912 – FORTIS TRANI Stadio Comunale “D. Longobucco” – Scalea

2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo della L.N.D., Avv. Francesco RICCIO, assistito dal Rappresentante A.I.A. sig. Antonio Sauro, nel corso della riunione del 24 maggio 2010, ha adottato i seguenti provvedimenti:

A) SOCIETÀ AMMENDE

Euro 400,00 (FORTIS TRANI)

Per avere accompagnato l'uscita dal terreno di gioco per espulsione di un calciatore di colore della squadra ospite con cori dal contenuto discriminatorio.

Euro 400,00 (CASTIGLIONE SAVOIA)

Per avere propri sostenitori rivolto espressioni offensive all'indirizzo di un A.A..

Euro 300,00 (JESINA)

Per avere propri sostenitori lanciato all'interno dell'area di porta una bottiglietta d'acqua semipiena senza tuttavia attingere alcuno.

Euro 300,00 (CAPERANESE)

Per avere propri sostenitori in campo avverso acceso nel proprio settore vari bengala e fumogeni. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico impiegato a cagionare danni alla integrità fisica di questi.

Euro 200,00 (CAMAIORE)

Per indebita presenza, al termine della gara, di persone non identificate ne' autorizzate nei pressi dello spogliatoio arbitrale.

B) DIRIGENTI SQUALIFICA PER DUE GARE

VILVANO FRANCESCO (EBOLITANA 1925) Per aver profferito frase offensiva all'indirizzo di un A.A.. (RAA)

SQUALIFICA PER UNA GARA

DI PANCRAZIO VITTORIO (MOSCIANO) Per proteste nei confronti dell'Arbitro. (RCdC)
ONANO GIUSEPPE (CASTIADAS) Per proteste nei confronti dell'Arbitro.
BATTAGLIA MARCELLO (SCALEA 1912) Per condotta non regolamentare.

C) MASSAGGIATORI SQUALIFICA PER UNA GARA

PARISI MAURIZIO (KAMARAT) Per proteste nei confronti dell'Arbitro. Allontanato.

NASTRI SALVATORE (EBOLITANA 1925) Per proteste nei confronti dell'Arbitro. Allontanato.

D) CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA

FAYE BAYE DAME (SCALEA 1912) Espulso per doppia ammonizione.

STANZIONE ROSARIO (EBOLITANA 1925) Espulso per doppia ammonizione.

COMPAGNONE MARIO (NOVESE) Espulso per doppia ammonizione.

CASTIONI ALBERTO (CASTELNUOVOSANDRÀ) Per intervento falloso nei confronti di un avversario in azione di gioco.

PRIVITERA GIOACCHINO (KAMARAT) Per proteste nei confronti dell'Arbitro.

FERRETTI PAOLO (CASTIGLIONE SAVOIA) Per aver fermato il pallone con una mano privando la squadra avversaria della evidente opportunità di segnare una rete.

E) CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (1^ INFR.)

CANZONERI SEBASTIAN	KAMARAT	BOSCOLO IVAN	SOTTOMARINA
GALLUZZO PASQUALE	KAMARAT	NICOLETTO EVANS	SOTTOMARINA
VITIELLO SALVATORE	REAL ISERNIA	DESTRO MARCO	SOTTOMARINA
LONZAR NICOLA	CASTELNUOVOSANDRA'	CASTELLANO RICCARDO	ARZANESE
ZERBATO LORENZO	CASTELNUOVOSANDRA'	GREZIO ORAZIO	ARZANESE
CAPUTI ALESSANDRO	CASTELNUOVOSANDRA'	ARUTA LUIGI	ARZANESE
MOLLO ROBERTO	EBOLITANA 1925	SANDOMENICO SALVATORE	ARZANESE
MANZI CIRO	EBOLITANA 1925	DE SANTIS DAVIDE	NOVESE
ZENOCCHINI MARCO	CASTIGLIONE SAVOIA	DOLCE GIUSEPPE	CAPERANESE
ARICI LORENZO	CASTIGLIONE SAVOIA	PEREGO MATTEO	FOLGORE VERANO
PRANDI MAURO	CASTIGLIONE SAVOIA	COMMISSO GIUSEPPE	FOLGORE VERANO
LATIN JACOPO	NOGOMETNI KRAS	BIGIONI NICOLO'	FOLGORE VERANO
CENTAZZO MATTEO	NOGOMETNI KRAS	DI CUONZO FRANCESCO	FOLGORE VERANO
RABBI RICCARDO	SANTHIA'	MICHELI DAMIANO	VERBANO
BAZZANELLA FABIO	FERSINA PERGINESE	ALBINO MARCELLO	VERBANO
FERRI FABRIZIO	VIRTUS PAVULLESE	SIMONI MATTEO	CESENATICO C.
PASQUESI FEDERICO	VIRTUS PAVULLESE	VICINI DAVIDE	CESENATICO C.
BRESCIANI LAZZARO	CAMAIORE	ROSSI ANDREA	CESENATICO C.
MARCI MARCO	SOCIO C. CASTIADAS	SEMERARO UMBERTO	CESENATICO C.
ROCCA ANTONIO	SOCIO C. CASTIADAS	DI BENEDICTIS GIANLUCA	MOSCIANO
DESSENA MARCO	SOCIO C. CASTIADAS	DE VELLIS MATTEO	CAVESE 1919
ONANO MIRKO	SOCIO C. CASTIADAS	GIACCHE' EMANUELE	CAVESE 1919
SIRIGU MATTEO	SOCIO C. CASTIADAS	GALASSO LUSTRO	CAVESE 1919
PISANI ANTONIO	FORTIS TRANI	GIUFFRIDA CHRISTIAN	ANZIOLAVINIO
SANTAGATA GIUSEPPE	ANGELO CRISTOFARO	CASALDI ALESSIO	ANZIOLAVINIO
LEONE GIANPIERO	ANGELO CRISTOFARO	FIORAVANTI ALESSANDRO	ANZIOLAVINIO
GIGANTI GERARDO	ANGELO CRISTOFARO	SAVONAROLA GIUSEPPE	NOTO
SAVINA FRANCESCO	VOLUNTAS SPOLETO	CAMBRIA ANTONINO	SCALEA 1912
TORETTI ALESSANDRO	VOLUNTAS SPOLETO	OLIVA MAICON ALFREDO	SCALEA 1912
DI GIUSEPPE CLAUDIO	VOLUNTAS SPOLETO	SPINGOLA FRANCESCO	SCALEA 1912
GABRIELLONI TOMMASO	JESINA		

IL GIUDICE SPORTIVO DELLA LND
(Avv. Francesco Riccio)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questa Lega entro il 4 giugno 2010.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 MAGGIO 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio